

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 339 in data 20/03/2024

OGGETTO: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 SEPARATORI CELLULARI PER AFERESI PRODUTTIVA CON ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PER UNA DURATA DI 60 MESI - CIG B0E3889565– IMPORTO A BASE DI GARA € 151.600,00 IVA E ONERI ESCLUSI - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

Determinazione n. 339 in data 20/03/2024

OGGETTO: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 SEPARATORI CELLULARI PER AFERESI PRODUTTIVA CON ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PER UNA DURATA DI 60 MESI - CIG B0E3889565– IMPORTO A BASE DI GARA € 151.600,00 IVA E ONERI ESCLUSI - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con delibera del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il "Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario".
- nelle more dell'assunzione da parte dell'ASL BI dei nuovi Regolamenti Aziendali da adottarsi in forza dell'entrata in vigore del D. lgs 36/2023, sono da intendersi applicabili, per quanto non incompatibili con tale nuova disciplina, le disposizioni dei Regolamenti Aziendali in vigore attuative del D.lgs 50/2016.

PRESO ATTO che:

- con modulo di richiesta acquisti n. 1023 del 07/09/2022 la SSD Immunoematologia e Medicina Trasfusionale chiedeva la fornitura di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva con acquisto di materiale di consumo al fine di garantire i criteri di sicurezza per il donatore e di qualità del prodotto, la riduzione dei tempi di procedura con relativo miglior comfort, la produzione di plasma secondo i requisiti quali e quantitativi previsti dalla normativa vigente, la sicurezza relativa al rischio biologico e ambientale per gli operatori;
- ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge 28/12/2015 n. 2018, alla data di adozione del presente provvedimento, i beni oggetto della fornitura di che trattasi non rientrano nelle categorie di beni di cui al DPCM del 24/12/2015;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 – allo stato attuale non risultano attive convenzioni/accordi quadro aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire né presso la Società di Committenza Regionale Piemonte – S.C.R. S.p.a. né presso CONSIP S.p.A.;
- l'art. 62 del D. lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non

Determinazione n. 339 in data 20/03/2024

- superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre per effettuare le procedure di importo superiore le stazioni appaltanti devono essere in possesso di qualificazione;
- ai sensi dell'articolo 63 D.lgs. 36/2023, l'A.S.L. BI è attualmente inserita nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, con il codice 0000191504, per cui autorizzata a procedere per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore all'importo di cui al punto precedente;
 - le disposizioni previste dall'art. 1, c. 450 L. 296/2006 come modificato L. 30/12/2018 n. 145 art. 1, c. 130, impongono per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c. 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO che:

- con Prot. n. 1399752 del 06/06/2023 l'ASL BI ha pubblicato, sulla piattaforma telematica Sintel di A.R.I.A. S.p.a e sul sito istituzionale dell'ASL BI, l'avviso di indagine di mercato per procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, al fine di individuare operatori economici da invitare per la procedura di affidamento in noleggio (comprensiva di interfacciamento e manutenzione) di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva con acquisto di materiale di consumo per una durata di 60 mesi con eventuale proroga di ulteriori 24 mesi;
- alla scadenza fissata per il giorno 20/06/2023 è pervenuta manifestazione di interesse da parte di due operatori economici, i cui estremi sono conservati agli atti della presente Struttura;
- in collaborazione con la S.S. Ingegneria Clinica, sono stati predisposti gli atti di gara contenenti le caratteristiche tecniche minime del bene da acquisire, il criterio di selezione, le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali di seguito individuate:
 - procedura monolotto in quanto tecnicamente non divisibile;
 - durata: mesi 60 oltre ad eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi;
 - importo complessivo a base di gara e criterio di aggiudicazione:
 - o Lotto 1: € 151.600,00- minor prezzo;

VISTI:

- l'art. 229 comma 2 del D.lgs. n.36/2023, secondo cui le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° Luglio 2023;
- l'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, che individua il ruolo e le funzioni del responsabile unico del progetto negli appalti e nelle concessioni;
- il Regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017;

Determinazione n. 339 in data 20/03/2024

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, che obbliga le stazioni appaltanti a ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice;
- l'art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 14;
- l'art. 225, D.lgs. 36/2023 e il D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 in materia di pubblicazione degli atti di gara.

RITENUTO pertanto:

- di assumere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in noleggio (comprensiva di interfacciamento e manutenzione) di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva con acquisto di materiale di consumo per una durata di 60 mesi con eventuale proroga di ulteriori 24 mesi, per un importo stimato complessivo presunto di € 212.200,00 opzioni incluse;
- di indire conseguentemente procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023, da svolgersi mediante la piattaforma telematica MEPA di Consip;
- di approvare le condizioni contrattuali previste nella lettera di invito e relativi allegati, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All._01);
- di invitare alla presente procedura n. 2 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse in risposta all'Avviso di indagine di mercato Prot. n. 1399752 del 06/06/23 pubblicato in data 06/06/2023 sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. S.p.a e sul sito istituzionale dell'ASL BI;
- di dare atto che l'importo stimato presunto e l'importo massimo stimato per la fornitura in oggetto sono riportati nella tabella che segue:

| Importo fornitura a base di gara (60 mesi) | Importo stimato per proroga (24 mesi) | Valore massimo stimato |
|---|--|---------------------------|
| € 151.600,00 | € 60.600,00 | € 212.200,00 |

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara”;
- di individuare la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ex art. 15 D.lgs. 36/2023 relativamente al presente affidamento, la quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse,

Determinazione n. 339 in data 20/03/2024

agli atti della presente Struttura, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

- di individuare la dott.ssa Elisa Rolando Perino, collaboratore amministrativo presso la S.S. Logistica e Acquisti, quale funzionario istruttore;
- di accantonare per imprevisti, per le finalità di cui agli artt. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e 60 (Revisione prezzi) del D.lgs. n. 36/2023, un importo pari al 10% del valore globale stimato dell'appalto, e quindi € 21.220,00;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di assumere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in noleggio (comprensiva di interfacciamento e manutenzione) di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva con acquisto di materiale di consumo per una durata di 60 mesi con eventuale proroga di ulteriori 24 mesi, per un importo stimato complessivo presunto di € 212.200,00 opzioni incluse;
- 2) di indire conseguentemente procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023, da svolgersi mediante la piattaforma telematica MEPA di Consip;
- 3) di approvare le condizioni contrattuali previste nella lettera di invito e relativi allegati, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All._01);
- 4) di invitare alla presente procedura gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse in risposta all'Avviso di indagine di mercato Prot. n. 1399752 del 06/06/23 pubblicato in data 06/06/2023 sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. S.p.a. e sul sito istituzionale dell'ASL BI;
- 5) di dare atto che l'importo stimato presunto e l'importo massimo stimato per la fornitura in oggetto sono riportati nella tabella che segue:

| Importo fornitura (60 mesi) | Importo presunto per proroga (24 mesi) | Valore massimo stimato presunto |
|-----------------------------|--|---------------------------------|
| € 151.600,00 | € 60.600,00 | € 212.200,00 |

- 6) di individuare la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ex art. 15 D.lgs. 36/2023 relativamente al presente affidamento, la quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, agli atti della presente Struttura, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti

Determinazione n. 339 in data 20/03/2024

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

- 7) di individuare la dott.ssa Elisa Rolando Perino, collaboratore amministrativo presso la S.S. Logistica e Acquisti, quale funzionario istruttore;
- 8) di accantonare per imprevisti, per le finalità di cui agli artt. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e 60 (Revisione prezzi) del D.lgs. n. 36/2023, un importo pari al 10% del valore globale stimato dell'appalto, e quindi € 21.220,00;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara”.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 339 in data 20/03/2024

IL RESPONSABILE
ROSSI LEILA

Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo
rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: Richiesta di migliore offerta per l'affidamento, ex art. 50 comma 1 lett. e) D.lgs. n. 36/2023 della fornitura in noleggio di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva con acquisto di materiale di consumo, per una durata di 60 mesi - CIG

Il Sottoscritto
nato a il
nella sua qualità di
[eventualmente] giusta Procura generale/speciale allegata n. rep. del
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
con sede legale in CAP via n°
Stato P. IVA
iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di al n.

CHIEDE

- di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto per i seguenti Lotti:
- di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma:

- singolarmente, come:
 - Impresa o Società
 - Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro o fra Imprese artigiane (art. 65, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023);
 - Consorzio stabile (art. 65, co. 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023);
 - Libero Professionista
 - Associazione professionale
 - altro, specificare

- come membro del Raggruppamento Temporaneo (art. 65, co. 2, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023) formato da:

| Denominazione o ragione sociale | Forma Giuridica | Sede Legale |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Il Soggetto mandatario è

- come soggetto facente parte del seguente Consorzio ordinario di concorrenti (art. 65, co. 2, lett. f) del D.lgs. n. 36/2023) formato da:

| Denominazione o ragione sociale | Forma Giuridica | Sede Legale |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Il Soggetto mandatario è

- come soggetto facente parte della seguente aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2009 (art. 65, co. 2, lett. g) del D.lgs. n. 36/2023):

| Denominazione o ragione sociale | Forma Giuridica | Sede Legale |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Ulteriori informazioni sull'aggregazione

- come G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 65, co. 2, lett. h) del D.lgs. n. 36/2023) formato da:

| Denominazione o ragione sociale | Forma Giuridica | Sede Legale |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |

Il Soggetto mandatario è

- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà dall'affidamento medesimo; e che, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

DICHIARA

- ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2023 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di non voler subappaltare parte del contratto a terzi; [o, in alternativa] di voler subappaltare le seguenti prestazioni _____ nella misura del _____ [elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale];
- di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse [se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali];

per i Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari costituiti ex art. 68 del D.lgs. n. 36/2023:

1. che, nell'ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l'impresa designata mandataria/capogruppo è:
2. che le imprese mandanti sono:
3. che la prestazione sarà così ripartita:
Impresa per una quota del%
Impresa per una quota del%

per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti ex art. 68 del D.lgs. n. 36/2023:

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; di impegnarsi altresì a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane ex art. 65, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, esclusi i Consorzi stabili e i Consorzi ordinari

che questo consorzio fra società cooperative / tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati:

1. ragione sociale.....sede codice fiscale
2. ragione sociale.....sede codice fiscale

per i Consorzi stabili ex art. 65, co. 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023

che questo Consorzio stabile concorre:

- in proprio
- per conto di tutti gli operatori economici consorziati
- per conto dei seguenti operatori economici consorziati:
 1. ragione sociale.....sede codice fiscale
 2. ragione sociale.....sede codice fiscale

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

| | |
|--------------------------------|--|
| Nome completo (Nome e Cognome) | |
| data e luogo di nascita | |
| Codice fiscale | |
| Posizione/Titolo ad agire: | |
| Residenza: | |

Ripetere tante volte quanto necessario

- che in relazione ai soggetti sopra indicati non sussistono le cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 né le cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del D.lgs. n. 36/2023 [allegare alla presente domanda di partecipazione eventuali dichiarazioni aggiuntive relative alla sussistenza o meno di cause di esclusione automatica o non automatica];
- che l'Operatore economico, in applicazione della L. n. 68/1999 (Norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l'ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge;
- Ufficio di competenza _____ Via _____ n. _____
CAP _____ TEL _____ FAX _____ PEC _____;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Direttore Generale n. 350 del 28/07/2022, reperibile sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it- sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato agli atti di gara;
- che il numero seriale della marca da bollo di € 16,00 con la quale assolve al pagamento del bollo ai fini della partecipazione alla presente procedura, la cui copia si allega a sistema, è _____;
- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942] ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare: _____; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese [oppure] che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. n. 267/1942;
- ai fini di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 (clausola di pantouflage):
- che l'Operatore non ha concluso e si impegna a non concludere, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'ASL BI che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria;
 - che l'Operatore non ha attribuito e si impegna a non attribuire, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti dell'ASL BI che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria;
 - che l'Operatore è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, di possedere le seguenti certificazioni:
_____;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente avente il seguente codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. n. 76/2020: _____;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare il trattamento;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023:

di AUTORIZZARE la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto **NON COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE** e pertanto è consapevole che, a seguito di eventuale richiesta formale di accesso agli atti da parte di soggetti concorrenti alla gara in qualità di controinteressati, la Stazione appaltante ne consentirà la visione o l'estrazione di copia;

[oppure]

di NON AUTORIZZARE la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto **COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE nelle seguenti parti:**

(identificare specificando puntualmente tramite l'indicazione numerica di capitoli, paragrafi, pagine, scheda tecnica, disegni etc.....)

- documentazione tecnica: (volume/dossier)

.....

- scheda tecnica:

.....

.....

- planimetrie/disegni tecnici/depliant:

.....

- altro:

.....

.....

IN QUANTO: (indicare motivatamente le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale)

E A COMPROVA DI QUANTO SOPRA ALLEGA: (allegare eventuale documentazione a comprova della asserita segretezza tecnica - commerciale, con riferimento a brevetti, licenze, diritto di esclusività.....)

.....

.....

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

**Struttura Semplice Logistica e Acquisti**

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Ponderano, 19/03/2024 | Spett.li |
| Prot. n. 9969/24 | Operatori economici interessati |
| LR/er | |

OGGETTO: Richiesta di offerta tramite la Piattaforma MePa di Consip per l'affidamento ex art. 50 comma 1 lett. e) D.lgs. n. 36/2023 della fornitura in noleggio di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva con acquisto di materiale di consumo, per una durata di 60 mesi - CIG B0E3889565- Importo a base di gara € 151.600,00 iva e oneri esclusi.

L'ASL BI ha la necessità di dotarsi di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva con acquisto di materiale di consumo, da destinare al SSD Trasfusionale dell'Asl di Biella, al fine di garantire i criteri di sicurezza per il donatore e di qualità del prodotto, la riduzione dei tempi di procedura con relativo miglior comfort, la produzione di plasma secondo i requisiti quali e quantitativi previsti dalla normativa vigente, la sicurezza relativa al rischio biologico e ambientale per gli operatori.


Si chiede pertanto agli operatori economici individuati attraverso indagine di mercato Prot. n. 1399752 del 31/03/2023 e le cui proposte sono state ritenute idonee a soddisfare le esigenze di codesta Asl, di formulare la propria migliore offerta secondo le modalità meglio dettagliate negli articoli successivi e alle seguenti condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B0E3889565

ART. 1 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della presente procedura è così composta:

- n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva forniti nella formula del noleggio, corredata di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento, anche se non descritti e quotati nell'offerta complessiva che dovrà presentare le caratteristiche tecniche descritte nei successivi articoli ed essere idonea ad eseguire n. 750 procedure all'anno.
Tutti i lavori occorrenti per la corretta installazione e per il perfetto funzionamento delle apparecchiature offerte (compreso lo smaltimento degli imballaggi), dovranno essere eseguiti a spesa dell'impresa aggiudicataria secondo le indicazioni ed il controllo della struttura destinataria. Parimenti al termine dell'appalto e, dunque, all'avvio a regime del



nuovo appalto, l'aggiudicatario dovrà, a proprie spese, procedere alla disinstallazione, smontaggio e rimozione delle apparecchiature;

- materiale di consumo necessario al corretto utilizzo e funzionamento delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale, per l'effettuazione di n. 750 procedure all'anno.

La stazione appaltante non corrisponderà all'aggiudicatario, neanche a titolo di noleggio, alcun ulteriore importo direttamente o indirettamente legato all'utilizzo delle apparecchiature, che dovranno poter essere utilizzate pienamente secondo le prestazioni minime richieste e le prestazioni migliorative offerte dall'aggiudicatario in sede di gara. Pertanto, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omissso, nell'offerta, di includere alcuni materiali, dispositivi o componenti necessari per l'effettuazione delle prestazioni richieste e di quelle offerte, tali materiali dovranno essere forniti senza alcun aggravio economico.

- assistenza tecnica e manutenzione full-risk per tutto il periodo contrattuale, descritta nei successivi articoli;
- formazione del personale tecnico secondo le modalità indicate nei successivi articoli;
- interfacciamento al sistema informativo.

Le quantità previste di procedure all'anno (750) si riferiscono al fabbisogno stimato, da considerarsi quindi presunte e non vincolanti per la stazione appaltante, né in aumento, né in diminuzione.

L'importo a base di gara della fornitura, per il periodo di 60 mesi è stimato in € 151.600,00 (Iva esclusa). L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera riferiti al servizio di assistenza e manutenzione che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.151,36 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

o costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti livello C 2 (costo orario medio da tabelle Ministeriali € 22,41) x 1 giorno di collaudo ed installazione (n. 2 operatori x 8 ore di intervento = € 358,56) e n. 2 giorni/anno per n. 1 operatore per il servizio di assistenza full risk (n. 1 operatore x 16 ore di intervento/anno = € 358,56 x 5 anni = €1.792,80).

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 212.200,00 al netto di Iva e così composto:

- € 151.600,00 per fornitura iniziale della durata di 60 mesi;
- € 60.600,00 per fornitura opzionale della durata di 24 mesi.

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio della stazione appaltante.

Gli oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI preliminare n. 1128 (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81) sono stimati pari ad € 100 annui, per i motivi di cui all'Allegato DUVRI preliminare n. 1128.

La durata del contratto è di 60 mesi dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto (data di collaudo/verifica di conformità) di cui all'art. 10, con opzione di proroga del contratto per ulteriori 24 mesi.



ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di dispositivi medici/dispositivi diagnostici in vitro all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare tutti i dispositivi medici descritti per ogni oggetto dovranno possedere le caratteristiche tecniche di seguito indicate:

- essere conformi ai requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2017/745 o alla direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato Regolamento. Nel caso in cui, durante la validità del contratto, sia applicabile il nuovo Regolamento UE 2017/745, il fornitore sarà tenuto a conformarsi alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo. Per i casi in cui l'offerente ritenesse che la legislazione non preveda tale marcatura, l'operatore economico dovrà presentare in offerta una dichiarazione contenente adeguata motivazione;
- possesso dei requisiti minimi specificati nell'Allegato "Dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti minimi".

Tutte le caratteristiche sopra esposte dovranno essere dettagliatamente riportate dagli operatori economici nelle schede tecniche e/o tramite specifica documentazione esaustiva da inserire nella "busta amministrativa".

ART. 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 per la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 3 della presente lettera di invito, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nei seguenti casi:

- comma 10:

proroga del contratto per la durata di 24 mesi. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 4 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura/servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 comma 3 del D.Lgs 36/2023.



La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai fini della formulazione dell'offerta codesto operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori muniti di potere di rappresentanza; in tal caso dovrà essere allegata copia conforme dell'originale della relativa procura.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Si rammenta che per la registrazione è necessario essere in possesso di regolare P.E.C. (Posta elettronica certificata). È parimenti necessario il possesso di regolare firma digitale, per sottoscrivere documenti da inserire a sistema a carico del concorrente.

Si precisa che, in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione, qualora si verificassero interruzioni nelle funzionalità del sistema FVOE, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali. Allo stesso modo si procederà per documenti, al momento, non inseribili nel sistema FVOE.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



ART. 6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori economici concorrenti potranno richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura esclusivamente tramite la funzionalità di MePa denominata "Richieste chiarimenti" entro le ore 23:59 del giorno 22/03/2024.

La Stazione Appaltante renderà disponibili sulla medesima piattaforma le risposte ai chiarimenti richiesti in tempo utile per la presentazione dell'offerta e pubblicate in forma anonima attraverso la funzionalità "Comunicazioni" della presente procedura.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Verranno considerate valide unicamente le richieste di chiarimenti ricevute tramite il canale presente su MePa "Richieste chiarimenti". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata sulla piattaforma MePa di Consip entro e non oltre le ore 23:59 del 04/04/2024.

Entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico dovrà presentare, in lingua italiana, la documentazione di cui ai paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 36/2023, l'operatore Economico potrà essere invitato dalla Stazione Appaltante, per mezzo della Sezione "Comunicazioni" oppure a mezzo PEC, a fornire chiarimenti in sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. In tal caso l'Operatore Economico dovrà produrre quanto richiesto entro 7 giorni consecutivi solari dalla ricezione della richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare nella sostanza il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

L'offerta presentata sulla piattaforma MePa di Consip dovrà comprendere:

A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" composta da:

- 1) "Domanda di partecipazione resa a norma del DPR 445/2000" allegato alla presente (Allegato_1_Domanda di partecipazione), debitamente compilata e sottoscritta dal legale



rappresentante dell'operatore economico o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);

2) **Copia della presente lettera d'invito** firmata per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);

3) **Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale dell'operatore economico (Allegato_2_Patto Integrità);

4) **Documento attestante** il versamento dell'imposta di bollo dell'importo di € 16,00;

5) **Documento attestante** il versamento del contributo Anac dell'importo di € 18,00;

6) **Visura camerale C.C.I.A.A.**;

7) **Allegato_DUVRI preliminare**, firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);

8) **Condizioni generali d'appalto** (Allegato_1 Duvri);

9) **Dichiarazioni di possesso dei requisiti** di capacità tecnico-professionale ex art. 26 D.Lgs.81/2008 (Allegato_2 Duvri);

10) **Accesso** alle strutture dell'ASL BI;

11) **Nomina responsabile esterno** trattamento dati;

12) **Ogni altra documentazione** ritenuta utile ai fini della partecipazione alla procedura.

13) **Schede tecniche** con immagini;

14) **Manuale d'uso** in lingua italiana ed in formato digitale;

15) **Istruzioni relative alla pulizia**, sanificazione e sterilizzazione dei materiali diversi dal monouso;

16) **"Offerta tecnica dettagliata senza prezzi"**, riferita a tutti i componenti (apparecchiature, accessori, materiale di consumo e altro) offerti. L'offerta tecnica dovrà riportare codici, descrizione, quantità e modalità di confezionamento per ogni prodotto compreso nella configurazione offerta, CND e RDM se a loro volta DM;

17) **Dichiarazione di conformità CE** secondo la legislazione vigente in materia di dispositivi medici/dispositivi diagnostici in vitro, riferita a ogni prodotto offerto;

18) **"Dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti minimi"** da restituire compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente da parte del legale rappresentante della ditta, sia in formato pdf sia in formato Excel;

19) **Eventuale "Relazione su corrispondenza ai requisiti minimi richiesti"**, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante della ditta;

20) **Eventuale "Dichiarazione di equivalenza ai requisiti minimi richiesti"** firmata digitalmente da parte del legale rappresentante della ditta;

21) **Eventuale lista ricambi** esclusi dalla copertura full-risk firmata digitalmente da parte del legale rappresentante della ditta;

22) **Modalità di esecuzione** del servizio di assistenza tecnica.

B) "OFFERTA ECONOMICA" firmata dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata,



redatta secondo lo schema di cui all' Allegato_Schema Offerta economica (da restituire compilata in ogni sua parte sia in PDF sia in Excel) indicante i seguenti elementi:

- codice Identificativo Gara;
 - aliquota Iva applicabile;
 - validità dell'offerta (minimo 180 giorni);
 - prezzo unitario per ciascun prodotto;
 - prezzo totale complessivo di fornitura per la durata di 60 mesi;
- Il prezzo totale complessivo della fornitura deve intendersi comprensivo di:
- oneri aziendali della sicurezza;
 - costi della manodopera;
 - consegna presso le aree interessate;
 - posa e installazione al piano;
 - smaltimento degli imballaggi e di ogni altro materiale derivante dalla fornitura;
 - pulizia finale dei locali;
 - collaudo;
 - assistenza tecnica e manutenzione full-risk;
 - controlli e verifiche;
 - formazione del personale;
 - aggiornamento tecnologico;
 - interfacciamento al sistema informativo;
 - ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto.

I prezzi proposti per il materiale di consumo si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere (trasporto, imballo e relativo smaltimento, confezione, ecc.) IVA ESCLUSA, per merce consegnata franco magazzino all'indirizzo indicato dalla ASL BI.

L'offerta economica complessiva dovrà tener conto del prezzo di ogni componente, materiale, accessorio e quant'altro necessario al corretto e sicuro funzionamento della specifica apparecchiatura proposta per l'intera durata contrattuale. Pertanto il prezzo di tali eventuali componenti, materiali, accessori o altro che non sia stato separatamente indicato dall'operatore economico si intenderà ricompreso nel canone di noleggio o nel canone di manutenzione *full risk*. L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'importo complessivo indicato alla voce "*Totale complessivo di aggiudicazione fornitura (A)+(B)+(C)*".

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l'offerta presentata.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione della fornitura è riservata alla stazione appaltante e, pertanto, il presente invito non impegna la stessa.

L'operatore economico rimane giuridicamente vincolato a quanto offerto dal momento della presentazione dell'offerta mentre la stazione appaltante dal momento dell'avvenuta esecutività dei provvedimenti di aggiudicazione.



La presente lettera di invito, restituita firmata per accettazione, contiene le condizioni particolari del contratto di fornitura, che si intende perfezionato con l'invio telematico attraverso la Piattaforma NSO del primo ordinativo di fornitura.

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, calcolato sulla base dell'importo complessivo di fornitura $(A)+(B)+(C)$ -IVA esclusa per la durata contrattuale di 60 mesi, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica della corrispondenza di quanto offerto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'art. 2

Se le offerte presentano il medesimo prezzo, la Stazione Appaltante procederà a richiedere agli operatori economici concorrenti una miglioria economica; sarà dichiarato aggiudicatario l'operatore economico che risulterà miglior offerente. Qualora gli operatori economici interessati non intendano apportare alcun miglioramento alla propria offerta economica, ovvero lo riconoscano di pari misura, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, al fine di verificare la congruità dei prezzi la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

La stazione appaltante si riserva altresì l'applicazione dell'art. 108 comma 10, D.Lgs. 36/2023 e pertanto potrà a suo insindacabile giudizio non procedere ad aggiudicazione alcuna, qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e/o conveniente sotto l'aspetto economico.

ART. 10 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO


La stazione appaltante procederà all'affidamento della fornitura mediante determinazione dirigenziale e, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 36/2023, comunicando per iscritto l'aggiudicazione al concorrente risultato primo nella graduatoria, all'operatore economico che segue nella graduatoria e comunque a tutti i concorrenti.

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, il quale dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta da parte dell'a stazione appaltante e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'esito positivo delle verifiche è condizione essenziale per la stipula del contratto e l'avvio della fornitura.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del contratto.

In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle causa di esclusione, previste dall'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, verrà disposta la decadenza dall'affidamento. Contestualmente si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 96, comma 15 del medesimo decreto.



Il contratto si intenderà stipulato, alle condizioni specificate nella lettera d'invito, con l'invio del primo ordinativo di fornitura.

ART.11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi descritti nel presente paragrafo, necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura. Detti servizi sono pertanto prestati dal fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo offerto in sede di gara.

Si intendono per servizi connessi:

- consegna;
- posa ed installazione;
- assistenza tecnica e manutenzione full-risk;
- controlli e verifiche;
- formazione del personale;
- aggiornamento tecnologico;
- interfacciamento al sistema informativo.

ART 11.1 - Consegna, posa ed installazione

Entro e non oltre 30 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine l'operatore economico dovrà consegnare l'apparecchiatura ordinata e installarla (quindi renderla funzionante) secondo le indicazioni della Stazione appaltante, usando l'ordinaria diligenza e seguendo le regole della buona tecnica, presso l'Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via Dei Ponderanesi n. 2. Maggiori informazioni sul luogo specifico di consegna verranno fornite tramite mail dall'indirizzo alberto.petti@aslbi.piemonte.it e ingegneria.clinica@slbi.piemonte.it.

La consegna dovrà avvenire previo accordo telefonico al numero 01515153233 e/o 01515153554 e avviso tramite mail ai seguenti indirizzi:


- alberto.petti@aslbi.piemonte.it
- ingegneria.clinica@slbi.piemonte.it
- elisa.rolando@aslbi.piemonte.it

Le apparecchiature in questione dovranno essere installate presso i locali del SSD Trasfusionale nella disposizione ottimale all'utilizzo e verificata durante la prova clinica.

L'installazione dovrà prevedere eventuali minimi interventi impiantistici, di cui l'operatore economico concorrente dovrà tenere conto in sede di formulazione dell'offerta, quali il passaggio di cavi di alimentazione.

La consegna del materiale di consumo, per l'intera durata contrattuale, dovrà avvenire tempestivamente e comunque **non oltre 7 giorni lavorativi (3 giorni lavorativi in caso di urgenza) dal ricevimento dell'ordine**, fatta eccezione per quella relativa alla prima dotazione che dovrà invece essere contestuale a quella dell'apparecchiatura.

Le consegne dovranno essere effettuate franco di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) presso l'Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via Dei Ponderanesi n. 2.



La merce, al momento della consegna, deve avere una validità pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto e comunque non inferiore a 6 mesi ed essere regolarmente accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa di settore.

Entro 15 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine l'operatore economico dovrà consegnare un'apparecchiatura sostitutiva (analoga al modello offerto), quindi renderla disponibile e funzionante secondo le indicazioni della Stazione appaltante.

ART. 11.2 - Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica dovrà essere assicurata nella formula *full-risk*, senza nulla escluso, compresa nella quota di noleggio. Essa dovrà includere, oltre a tutti i pezzi di ricambio e a tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (ad es. filtri, *kit* di sostituzione periodica, ecc.), gli interventi di manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato e preventiva (chiamata, trasferta, manodopera, ecc.), da eseguire con frequenza pari almeno a quella prevista dal fabbricante, le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali, i controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, comprendendo quindi anche le eventuali attività che necessitano di spostamento di persone e materiali.

Eventuali ricambi esclusi dalla copertura full-risk dovranno essere dettagliatamente indicati nell'ambito dell'offerta e in particolare attraverso il documento "Lista eventuali ricambi esclusi dalla copertura full-risk, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante della ditta".

L'operatore economico concorrente dovrà indicare dettagliatamente, nell'ambito dell'offerta, le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, ed in particolare:

- Il tempo di intervento garantito (intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui il guasto è stato individuato ed il momento nel quale si inizia l'intervento di manutenzione) on-site e da remoto;
- Il massimo numero di giornate di fermo macchina previste annualmente;
- Il piano di manutenzione programmata, con il numero annuo di visite di manutenzione preventiva;
- La sede del centro di assistenza, con relativi recapiti.

Tutte le richieste di intervento perverranno al Fornitore da parte della S.S. Ingegneria Clinica, al quale dovranno essere trasmessi i documenti relativi alle manutenzioni effettuate (sia correttive che programmate) per il tracciamento delle attività e il relativo controllo del rispetto delle condizioni contrattuali.

L'operatore economico, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà inoltre trasmettere la programmazione, relativa al primo anno di fornitura entro 15 giorni dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo, e con cadenza annuale per i successivi anni di fornitura, delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.) alla S.S. Ingegneria Clinica (ed



in particolare agli indirizzi alberto.petti@aslbi.piemonte.it, ingegneria.clinica@aslbi.piemonte.it, aslbiella@adiramefspa.com), la quale fornirà, previa accettazione, tale programmazione al SSD Trasfusionale, al fine di consentire al reparto utilizzatore di programmare l'attività coerentemente con il piano degli interventi di manutenzione programmati o di risolvere eventuali conflitti di date. La programmazione di cui al punto precedente dopo regolare accettazione da parte della S.S. Ingegneria Clinica, dovrà essere garantita dall'operatore economico stesso.

Con periodicità pari a 12 mesi dalla data di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà trasmettere la programmazione, relativa all'anno successivo di fornitura, delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.) secondo le medesime modalità.

ART. 11.3 - Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva è eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta" (Norma UNI 9910). Essa comporta quindi la rilevazione del guasto, l'individuazione delle cause che lo hanno determinato, la rimozione delle suddette cause, la riparazione o sostituzione delle parti danneggiate e la rimessa in servizio dell'apparecchiatura con verifica dell'integrità e delle prestazioni della stessa ed esecuzione di verifica finale della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura.

Sarà obbligo dell'operatore economico redigere, firmare ed inviare in formato digitale (formato .pdf), per ogni intervento diagnostico/risolutivo, un Rapporto di lavoro nel quale siano indicati:

1. numero di intervento (ticket) del fornitore;
2. numero identificativo di chiamata generato dalla Stazione appaltante (ASL BI);
3. codice identificativo apparecchiatura (numero di sistema, numero di inventario ed eventuale serial number);
4. descrizione apparecchiatura con marca e modello;
5. tempistiche di attivazione della chiamata (data e ora);
6. descrizione del malfunzionamento riscontrato;
7. descrizione delle attività svolte per il ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura;
8. esito dell'intervento;
9. tempistiche di conclusione dell'intervento (data e ora).

Ciascun Rapporto di lavoro dovrà essere compilato e firmato dal tecnico dell'operatore economico che avrà effettuato l'intervento e controfirmato, per accettazione, da persona referente della Stazione appaltante contraente a ciò specificamente deputata. Copia di tale Rapporto dovrà essere inviato alla S.S. Ingegneria Clinica via mail all'indirizzo aslbiella@adiramefspa.com.

ART. 11.4 - Tempo di intervento, tempo di risoluzione e tempo di fermo macchina, tempo di rimessa in servizio

L'operatore economico, a seguito della segnalazione di guasto, dovrà garantire un tempo massimo d'intervento in loco pari ad 8 (otto) ore lavorative o un tempo massimo di intervento da remoto pari a 4 ore lavorative. Per "tempo d'intervento" o "tempo di attivazione dell'intervento", secondo la norma UNI 10144, si intende "l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale inizia l'intervento di manutenzione". Il "momento in cui il guasto è individuato", nell'ambito della presente gara, coincide con la data e l'ora della chiamata



della Stazione appaltante al Service Center del Fornitore per la segnalazione del guasto, tracciata dalla Stazione appaltante sulla propria piattaforma informatica. L'operatore economico dovrà obbligatoriamente rispettare i tempi d'intervento massimi sopra indicati o le eventuali migliori tempistiche presentate nell'offerta tecnica in sede di gara. Per il mancato rispetto dei tempi d'intervento verranno applicate le penali previste eventualmente all'art. corrispondente. Tutte le attività inerenti gli interventi tecnici avvenuti a seguito della segnalazione dei guasti dovranno essere registrate sul sistema informativo del fornitore.

L'operatore economico della fornitura dovrà garantire un tempo di risoluzione del guasto non superiore a 24 ore lavorative dal ricevimento della chiamata di intervento incluso i casi dove sia necessario reperire i pezzi di ricambio, mettendo a disposizione un'apparecchiatura sostitutiva se è necessario un intervento con tempo di risoluzione superiore a 24 ore lavorative.

È ammesso un tempo di fermo macchina di massimo cumulativo di 20 giorni calendariali anche non continuativi all'interno di un (1) anno solare. Qualora l'impresa aggiudicataria non effettui la riparazione o sostituzione richiesta nei tempi stabiliti nel presente capitolato, verranno addebitate le spese sostenute dalla Stazione appaltante nel caso in cui questa abbia fatto eseguire ad altri gli interventi necessari. Non entrano nel computo del fermo macchina:

- i fermi previsti per la manutenzione preventiva, ad eccezione di quelli dovuti al mancato rispetto del calendario fissato per tale attività senza il preavviso previsto;
- i lavori inerenti eventuali modifiche previste dalle Norme di sicurezza vigenti o future, o richieste dai competenti organi di controllo;
- gli interventi effettuati su parti escluse, anche se interrompono l'attività dell'apparecchiatura;
- la mancata messa a disposizione da parte dell'Azienda Sanitaria della macchina o della sua accessibilità per le attività manutentive;
- i fermi macchina derivanti da incuria, cause conseguenti ad una non corretta conduzione degli impianti (come le condizioni ambientali: condizionamento, umidità, le alimentazioni, etc.), i fenomeni naturali (fulmini, terremoti, etc...).


Lo sforamento del tempo massimo di fermo macchina prevede l'applicazione delle penali previste eventualmente all'art. corrispondente.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti via telefono, o via mail ordinaria mediante una "**Richiesta di intervento**", dalla Stazione appaltante al Fornitore.

Inoltre, il Fornitore, dovrà predisporre per ogni Apparecchiatura un Libro macchina nel quale dovranno essere rintracciabili almeno le seguenti informazioni e documentazioni:

- Indice dettagliato ed aggiornato della documentazione e delle informazioni contenute;
- Numero assegnato al contratto e documentazione contrattuale;
- Prove di collaudo;
- Manuali tecnici (d'uso e di servizio);
- Elenco dettagliato degli interventi di assistenza e manutenzione effettuati.

Dovrà anche essere reso disponibile il numero di telefono di un tecnico reperibile per almeno 8 ore nella fascia oraria tra le 8.00 e le 19.00 per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi. L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.



ART. 11.5 - Verifiche di sicurezza elettrica

Le apparecchiature oggetto del presente appalto devono essere soggette alle verifiche di sicurezza elettrica previste con frequenza pari ad almeno quanto previsto dal fabbricante e secondo le modalità previste dallo stesso. Le prestazioni di verifica di sicurezza dovranno essere eseguite da personale con specifica e documentata formazione nell'esecuzione delle relative misure e con l'impiego di adeguata strumentazione. È fatto obbligo all'operatore economico entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione del servizio di rendere noto alla Stazione appaltante contraente il calendario delle verifiche di sicurezza elettrica. Detto calendario dovrà essere rispettato con una tolleranza massima di 14 giorni naturali e consecutivi (sia in anticipo sia in ritardo). Nella valutazione della tolleranza occorre tenere in conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico dell'operatore economico dal Reparto utilizzatore. Le verifiche di sicurezza elettrica devono essere svolte nel rispetto della checklist proposta ed allegata al calendario. L'eventuale necessità di variazione della data per cause adottate dal Fornitore dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 10 gg.

In caso contrario verrà applicata la penale previste eventualmente all'art. corrispondente.

La variazione di data dipendente da esigenze organizzative delle Aziende Sanitarie, salvo emergenze o cause di forza maggiore, saranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore solari.

Il Fornitore dovrà allegare al calendario la seguente documentazione:

- tempo di fermo di ogni apparecchiatura, qualora necessario, per l'esecuzione delle attività di verifica della sicurezza elettrica;
- dettaglio delle attività previste e comprese nella fase di verifica della sicurezza elettrica (checklist attività).
- In particolare la checklist dovrà garantire almeno l'esecuzione delle seguenti attività:
- esame a vista sullo stato generale dell'apparecchiatura;
- verifica sicurezza meccanica (spigoli vivi, viti di serraggio mancanti, accesso a parti in movimento senza l'utilizzo di utensile, accesso a parti in tensione senza l'utilizzo di utensile);
- verifica di assenza di parti calde accessibili;
- verifica di assenza di parti in tensione accessibili;
- integrità di cavi, spine, connettori, passacavi, di connessione alla rete di alimentazione.
- Il piano periodico di verifica della sicurezza elettrica deve essere effettuato con periodicità non superiore a 12 mesi. Oltre alle scadenze previste dal calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza dovrà essere previsto, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, anche nei seguenti casi:
- a seguito di manutenzione correttiva, dove applicabile;
- a seguito di interventi di rimozione delle non conformità;
- a seguito di spostamento e rilocalizzazione delle apparecchiature;
- in occasione dei collaudi periodici effettuati/richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza;
- su richiesta motivata della S.S. Ingegneria Clinica.

L'operatore economico deve tenere traccia informaticamente delle prove di sicurezza elettrica effettuate, attraverso dei Rapporti di lavoro riportanti le seguenti informazioni:

- codice identificativo apparecchiatura (serial number e il numero di inventario);



- descrizione apparecchiatura con marca e modello;
- classe e tipo di apparecchiatura ai sensi della sicurezza elettrica;
- tester utilizzato per la effettuazione della prova di sicurezza elettrica: marca, modello, numero di serie e data dell'ultima taratura;
- tecnico che ha effettuato la prova;
- valori numerici delle prove di sicurezza elettrica;
- eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, altrimenti non risolvibili mediante manutenzione correttiva.

In particolare le prove elettriche devono garantire almeno le seguenti verifiche, ove applicabili:

- misura della resistenza del conduttore di protezione
- misura delle correnti dispersione:
 - a) corrente di dispersione nell'apparecchio;
 - b) corrente di dispersione nella parte applicata (se presente);
- misura della resistenza di isolamento.

Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà essere posta sull'apparecchiatura elettromedicale apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la dicitura "verifica di sicurezza elettrica eseguita il GG/MM/AAAA; prossima verifica il GG/MM/AAAA" dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione della verifica di sicurezza e la data della prossima verifica prevista a scadenza, oltre all'identificazione univoca dell'apparecchiatura verificata (codice identificativo apparecchiatura - numero di sistema, numero di inventario ed eventuale serial number).

Limitatamente ai casi ove il livello di pericolosità riscontrato fosse classificato ad elevato rischio e non fosse risolvibile con un immediato intervento di manutenzione correttiva, l'operatore economico dovrà fornire tempestiva comunicazione (il giorno stesso dell'avvenuto riscontro della pericolosità dell'apparecchiatura) al Responsabile della Stazione appaltante contraente a cui è delegata la valutazione e l'informazione delle strutture competenti interessate, nonché il rilascio dell'autorizzazione alla rimozione immediata dall'uso.


La mancata e tempestiva segnalazione di tale evento comporterà l'applicazione della penale previste eventualmente all'art. corrispondente.

In tal caso il Fornitore dovrà apporre sull'apparecchiatura apposita etichetta che riporti la data di effettuazione della verifica ed una chiara indicazione della non utilizzabilità di detta apparecchiatura con la dicitura "Non Usare - apparecchiatura pericolosa". Notizia di tale provvedimento dovrà essere rintracciabile sul libro macchina informatico del fornitore. L'operatore economico sarà tenuto, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante contraente, a segnalare, attraverso comunicazione scritta, tutti i casi in cui gli impianti elettrici utilizzati per collegamento di apparecchiature medicali delle strutture della Stazione appaltante presentino palesi situazioni di pericolo. Ogni costo relativo all'attività di verifica descritta nel presente articolo rientra nel canone previsto per l'appalto.

Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento del servizio, verranno applicate le penali eventualmente previste all'art. corrispondente del presente capitolato.

ART. 11.6 - Controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature

L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da seguire per l'esecuzione dei controlli funzionali deve far riferimento, se disponibili, alla normativa CEI ed UNI.



Laddove non esistano riferimenti alle norme CEI ed UNI, il fornitore dovrà proporre alla Stazione appaltante contraente opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature coerenti con quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione del produttore/fabbricante.

Il noleggio delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, dovrà comprendere l'esecuzione, con cadenza almeno pari a quella stabilita dal fabbricante, - salvo diverse richieste della Stazione appaltante - di attività di controllo di qualità delle prestazioni tecniche e funzionali sulle apparecchiature elettromedicali di proprietà delle Aziende Sanitarie e oggetto della presente gara (in relazione alla frequenza minima, qualora esistano guide CEI particolari, chi effettua i controlli funzionali dovrà attenersi ad esse). Le prestazioni di controllo di qualità dovranno essere eseguite da personale dell'operatore economico con specifica e documentata formazione nell'esecuzione delle relative misure e con l'impiego di adeguata strumentazione. È fatto obbligo all'operatore economico, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione del contratto, di rendere noto alla Stazione appaltante contraente il Calendario dei controlli funzionali. Detto calendario dovrà essere rispettato con una tolleranza massima di 14 giorni naturali e consecutivi (sia in anticipo sia in ritardo).

Nella valutazione della tolleranza occorre tenere in conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico dell'operatore economico dal Reparto utilizzatore. L'eventuale necessità di variazione della data per cause adotte dal Fornitore dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 10 gg.

In caso contrario verrà applicata la penale eventualmente previste all'art. corrispondente.

La variazione di data dipendente da esigenze organizzative della Stazione appaltante, salvo emergenze e/o cause di forza maggiore, saranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore solari.

In particolare il Fornitore dovrà allegare al calendario la seguente documentazione:

tempo di fermo di ogni apparecchiatura, qualora necessario, per l'esecuzione delle attività dei controlli funzionali;

dettaglio delle attività previste e comprese nella fase dei controlli funzionali (checklist attività).

La pianificazione delle attività deve essere elaborata in relazione all'esecuzione delle manutenzioni preventive e alle verifiche di sicurezza elettrica in modo tale da ridurre i tempi di fermo macchina. L'operatore economico deve tenere traccia informaticamente dei controlli funzionali effettuati, attraverso dei Rapporti di lavoro riportanti le seguenti informazioni:

codice identificativo apparecchiatura (numero di sistema, numero di inventario ed eventuale serial number);

descrizione apparecchiatura con marca e modello;


tester utilizzato per l'esecuzione del controllo funzionale: marca, modello, numero della serie e data dell'ultima taratura (se applicabile);

tecnico che ha effettuato la prova;

valori numerici dei controlli funzionali (se applicabile);

eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, altrimenti non risolvibili mediante manutenzione correttiva (se la prova funzionale ha rilevato difformità rispetto alle prestazioni di progetto).

Al termine di ogni controllo funzionale dovrà essere posta sull'apparecchiatura elettromedicale apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la dicitura "Controllo funzionale eseguito il



GG/MM/AAAA; prossimo controllo il GG/MM/AAAA” dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione del controllo funzionale e la data del prossimo controllo funzionale, oltre all’identificazione univoca dell’apparecchiatura verificata (numero di sistema, numero di inventario ed eventuale serial number). Limitatamente ai casi ove il livello di pericolosità riscontrato fosse classificato ad elevato rischio e non fosse risolvibile con un immediato intervento di manutenzione correttiva, l’operatore economico dovrà fornire tempestiva comunicazione al Responsabile della Stazione appaltante contraente a cui è delegata la valutazione e l’informazione delle strutture competenti interessate, nonché il rilascio dell’autorizzazione alla rimozione immediata dall’uso.

La mancata e tempestiva segnalazione di tale evento comporterà l’applicazione della penale eventualmente previste all’art. corrispondente.

In tal caso l’operatore economico dovrà apporre sull’apparecchiatura apposita etichetta che riporti la data di esecuzione del controllo ed una chiara indicazione della non utilizzabilità di detta apparecchiatura. Notizia di tale provvedimento dovrà essere rintracciabile informaticamente. Ogni costo relativo all’attività di controllo funzionale descritto nel presente articolo rientra nel canone previsto per l’appalto.

Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli interventi, verranno applicate le penali eventualmente previste all’art. corrispondente del presente capitolato.

ART. 11.7 - Formazione del personale

Ad avvenuta installazione dovrà essere previsto dall’operatore economico a titolo gratuito, presso le Strutture utilizzatrici, uno specifico corso di formazione per gli utilizzatori, dedicato alla conoscenza e all’uso delle apparecchiature (secondo modalità da concordarsi con il Direttore della Struttura e per un minimo di una settimana) e dovrà essere previsto un numero di giornate di configurazione e ottimizzazione del processo sufficienti a garantire un livello di prestazioni adeguate alle esigenze dei clinici.

Detto corso dovrà essere commisurato alla complessità del sistema e comprendere gli aspetti funzionali e quelli di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 11.8 - Collaudo

Il collaudo dell’apparecchiatura installata dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale preposto della Stazione appaltante e in particolare S.S. Ingegneria Clinica e SSD Trasfusionale entro 15 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data dell’installazione.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità dell’apparecchiatura, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.

Gli oneri per l’esecuzione del collaudo tecnico sono a carico dell’operatore economico.

In particolare all’atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:

la presenza e l’assistenza tecnica di un referente tecnico dell’operatore economico/produttrice;
l’impiego degli strumenti di misura necessari al collaudo;



l'effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali in loco dell'apparecchiatura secondo norme CEI vigenti;
la redazione del foglio di collaudo da parte dell'operatore economico/produttrice (documento che dovrà essere controfirmato dalla Stazione appaltante);
la consegna della seguente documentazione, in lingua italiana, su supporto cartaceo e digitale:
manuali d'uso e di manutenzione;
copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte.
In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi "data di accettazione della fornitura", da cui decorrerà il periodo di noleggio.
Il verbale di collaudo certificherà che la fornitura potrà essere utilizzata in piena sicurezza dimostrandone la corretta installazione e la conformità a quanto offerto.
Il verbale di collaudo avrà anche valore di certificato di verifica della conformità della fornitura ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.(v. art.13) recante alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il collaudo positivo non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.
Se, in seguito a collaudo, la fornitura e installazione non risultassero idonee, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'operatore economico (es. riparazioni, rimontaggi, sostituzioni di componenti, sostituzione materiali di consumo).
Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superassero, in tutto o in parte, con esito positivo il secondo tentativo di collaudo, il Fornitore dovrà, a proprio carico, disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle Penali.
Resta salvo il diritto della Stazione appaltante, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

ART. 11.9 - Controllo quali-quantitativo

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna dalla Stazione appaltante. Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato all'atto della consegna: dalla S.S. Ingegneria Clinica per le apparecchiature oggetto di collaudo e kit di avvio della fornitura dagli utilizzatori (SSD Trasfusionale) per i materiali di consumo consegnati a partire dal collaudo per tutta la durata contrattuale.
La quantità delle merci sarà esclusivamente quella accertata presso le strutture sopraindicate e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'operatore economico.
Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione la Stazione appaltante, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del materiale consegnato.



Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo la Stazione appaltante potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute.

L'accettazione della merce non solleva l'operatore economico dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dall'operatore economico.

Qualora i prodotti o parte di essi, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità (con riferimento alla conformità alle caratteristiche tecniche definite dal capitolato di gara) vengono dichiarate non conformi e pertanto inaccettabili, il fornitore dovrà immediatamente ritirare detto prodotto provvedendo alla loro sostituzione entro 48 ore, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di applicazione della penale di cui all'art. corrispondente.

La Stazione appaltante non si assume comunque la responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dall'operatore economico.

ART. 11.10 Aggiornamento tecnologico

In caso di disponibilità di tecnologie migliorative della fornitura di cui trattasi e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa nel corso della durata dell'affidamento, il fornitore si impegna ad informare la Stazione appaltante.

Il fornitore potrà formulare la proposta in merito a dette modifiche migliorative, che verrà valutata dal Reparto utilizzatore.

Resta inteso che, in riferimento al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte della Stazione appaltante dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione senza alcun aumento di prezzo e alle condizioni medesime, precedentemente stabilite.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall'ASL BI. I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

Per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto" di cui ai precedenti paragrafi, si prevede il termine massimo di 30 gg. dalla consegna della merce.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati,



esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL BI.

ART. 13 - PENALITA'

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

1. in caso di documentata mancata risposta da parte del Service Center (art. 11) alla chiamata telefonica dell'Amministrazione, per ogni evento l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 1 per mille del valore del contratto;
2. in caso di ritardo nella trasmissione del calendario degli interventi di manutenzione preventiva di cui all'art.11, per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore del contratto;
3. l'Amministrazione verificherà semestralmente il rispetto dei tempi di intervento stabiliti all'art. 11 o presentati in sede di offerta dall'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione del primo intervento diagnostico risolutivo.

Per ogni caso eccedente il tempo di intervento, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a:

- a) 0,3 per mille del valore del contratto per ogni ora lavorativa di ritardo fino a 8 ore;
- b) 1 per mille del valore del contratto dopo le 8 ore lavorative per ogni giorno di ritardo per intervento eseguito on site;
- c) 0,3 per mille del valore del contratto per ogni ora lavorativa di ritardo fino a 4 ore;
- d) 1 per mille del valore del contratto dopo le 4 ore lavorative per ogni giorno di ritardo per intervento eseguito da remoto.


Verranno applicate le penali di cui alle lettere a) e b) nel caso di modalità di intervento on site; verranno invece applicate le penali di cui alle lettere c) e d) nel caso in cui l'intervento avvenga da remoto.

4. In caso di mancata risoluzione del guasto entro il tempo massimo (art. 11) di 30 giorni lavorativi dall'eventuale installazione di un'apparecchiatura sostitutiva, per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto;
5. L'Amministrazione verificherà con cadenza annuale il rispetto del tempo massimo di fermo macchina annuo previsto. Per ogni giorno di superamento del tempo massimo per ogni apparecchiatura, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del contratto.

6. In caso di mancata fornitura tempestiva delle patch software e delle minor release del software di controllo e relativi firmware delle apparecchiature o di quei software strettamente interconnessi alle apparecchiature stesse, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni mancato evento.
7. In caso di ritardo nella trasmissione del calendario delle attività di verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali di cui all'art. 11, per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari allo 1 per mille del valore del canone annuale.
8. In caso di mancato rispetto del calendario della manutenzione preventiva, delle attività di verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali di cui all'art. 11 anche oltre la tolleranza eventualmente ammessa, per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del canone annuale delle apparecchiature di cui non si effettua la manutenzione nei tempi.
9. In caso di mancata comunicazione entro i termini della variazione delle date inserite nel Calendario per l'esecuzione della manutenzione preventiva (art. 11), delle verifiche di sicurezza elettrica (art. 11) e dei controlli funzionali (art. 11) derivante da cause addotte dal Fornitore, verrà applicata una penale pari all'0,3 per mille del canone annuale dell'apparecchiatura coinvolta per ogni giorno di mancata produttività non programmata dell'apparecchiatura.
10. In caso di mancata attuazione puntuale delle attività di manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali di cui all'art. 11, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore del canone annuale delle apparecchiature per le quali non vengono effettuate correttamente le attività per ogni giorno di ritardo fino all'esecuzione puntuale dell'attività stesse;
11. Nell'ambito delle attività di verifiche di manutenzione preventiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali di cui all'art. 11, per ogni caso di mancata tempestiva segnalazione all'Amministrazione di un livello di pericolosità elevato relativo ad una apparecchiatura, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del canone annuale dell'apparecchiatura;
12. In caso di non conformità della merce consegnata, nel caso di reiterazione dell'inadempienza contrattuale, per ogni evento contestato l'Amministrazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del contratto;
13. In caso di reiterazione di mancata consegna o ritardo nella consegna dei materiali, indicata negli ordinativi di fornitura, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ciascun evento.

Inoltre, l'Azienda, a tutela della qualità della fornitura/del servizio e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

| Descrizione | Misura |
|---|--|
| Vizi e difformità occulte emerse dopo il collaudo | Da modulare sul valore della singola difformità rapportata al valore del contratto |
| Ritardo non imputabile all'Azienda (ASL BI), a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi indicati per la consegna, l'installazione delle apparecchiature o il collaudo. | 1‰ del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo |



L'ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dall'operatore economico aggiudicatario per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto e/o eventuali maggiori oneri derivanti dall'acquisto presso altri fornitori per ritardi nella consegna, verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti da eventuali crediti dell'operatore economico.

ART. 14 - CONTESTAZIONI

La stazione appaltante farà pervenire per iscritto all'aggiudicatario, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro 5 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

L'aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato:

- circostanze e fatti influenti sulla fornitura,
 - situazioni influenti sulla fornitura, ma prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
- Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione per inadempimento.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che costituisce grave inadempimento, che deve essere contestato con le modalità di cui all'art. 10 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023:

- l'omessa collaborazione dell'appaltatore alla stesura definitiva del DUVRI dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione inviata all'appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione;
- in caso di sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale;
- in caso di mancato superamento del periodo di prova, se previsto;
- in caso di interruzione non giustificata del servizio o della fornitura, anche parziale;
- in caso di inadempimenti del Fornitore nell'esecuzione del contratto tali da aver determinato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



- in caso di violazione degli obblighi prescritti dal Patto di integrità dell'ASL BI;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- in caso di grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- in caso di cessione del contratto;
- qualora il Fornitore si avvalga del subappalto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'operatore economico subentrante nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023;
- qualora, a seguito dell'intervenuta attivazione di strumenti di acquisto più vantaggiosi di cui l'ASL BI sia obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e regionale vigente, il Fornitore non adegui la propria offerta;
- negli altri casi espressamente previsti dalla legge e/o negli atti di gara.

Fermo quanto previsto dall'art. 122, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto potranno anche essere recuperati sul deposito cauzionale definitivo costituito.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il Fornitore dovrà comunque assicurare l'esecuzione del contratto fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio e/o di una fornitura di pubblica utilità.

È fatta salva l'applicazione degli artt. 121 (Sospensione) e 123 (Recesso) del D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, nel caso in cui Consip S.p.A. o altro Soggetto Aggregatore, stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto in parola, convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, o si pervenisse ad aggiudicazione da parte di SCR Piemonte per la fornitura di cui trattasi, ovvero, parimenti, intervenisse la segnalazione di disponibilità sul mercato di un prodotto avente analoghe caratteristiche e medesima equivalenza prestazionale da parte di altro operatore economico, la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Inoltre la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto nel caso dovessero intervenire mutamenti di carattere organizzativo, aziendale ed interaziendale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per il sopravvenire di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative indipendenti dalla volontà delle medesime che non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO



Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 la Stazione Appaltante ha l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività dell'ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine, alla Ditta aggiudicataria, sarà trasmesso il previsto "Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza" (DUVRI), il documento "Condizioni generali d'appalto" e le Informazioni aggiuntive CoVid-19.

Subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la Stazione Appaltante, in collaborazione con la Ditta aggiudicataria, procederà alla stesura definitiva del DUVRI, che sarà allegato al contratto di appalto insieme alle "Condizioni generali d'appalto".

La Ditta concorrente si impegna sin da ora a collaborare con l'ASL BI fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara, nonché autocertificando il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008. A tal fine le Ditte concorrenti dovranno restituire l'Allegato 2 ("Richiesta di informazioni sui requisiti tecnico-professionali") compilato e firmato dal Legale Rappresentante.

Ferme restando le indicazioni che saranno contenute nel documento di valutazione dei rischi dell'appalto, si rammenta sin da ora l'obbligo da parte dell'appaltatore, di fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale (secondo quanto risultante dalla propria valutazione dei rischi) e la formazione necessaria, nonché gli ausili meccanici per ridurre la movimentazione manuale.

Si ritiene che le informazioni riportate nei succitati documenti siano sufficienti alle Ditte per predisporre l'offerta in modo da tener conto degli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

L'ASL BI si riserva di esercitare un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 ed eventualmente di procedere con le penali previste nel capitolato generale.

ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Fornitore/Contraente dovrà impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

L'A.S.L. BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, ricorre al Fornitore/Contraente quale Responsabile del Trattamento, mediante formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto, che si intende integralmente richiamato nel presente contratto, è quello di definire le condizioni in base alle quali il Fornitore/Contraente, in qualità di Responsabile del Trattamento e come controparte dei Servizi definiti nel contratto, sia legittimato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite nonché dei relativi obblighi di legge. Si rimanda, pertanto, all'allegato "Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento" (Allegato_07) per la specificazione degli ulteriori aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale.

ART. 18 - CONTROVERSIE



Per le controversie che dovessero sorgere tra l'ASL BI e il Fornitore in relazione alla presente procedura di affidamento è competente il TAR Piemonte, mentre per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il Foro di Biella.

ART. 19 - NORME COMUNI

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, dai RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e loro successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L.

ART. 20- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.Lgs 36/2023, è RUP della presente procedura.

Per eventuali informazioni l'operatore economico potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Elisa Rolando Perino, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015-15153459, e-mail elisa.rolando@aslbi.piemonte.it)

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.

LOGISTICA E ACQUISTI

Dott.ssa Leila Rossi



Allegato_Patto_integrità

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme alla domanda di partecipazione. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto in qualità di
della Società con sede legale in
Via..... codice fiscale/P.IVA.....
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori
(Codice Identificativo Gara – C.I.G: A0477F2449)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste all'articolo 94, e ss. del D.Lgs. 36/2023.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per l'ASL BI



AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Regione Piemonte
Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 PONDERANO (BI)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 19/02/2023

Codice documento: 1128

Denominazione appalto: **Fornitura in noleggio di n. 3 separatori cellulari per aferesi per
SSD Trasfusionale dell' ASL BI**

Ditta/e appaltatrice/i:

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto del documento

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misura da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza. Tale documento, sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi. In nessun caso esso sostituisce gli adempimenti documentali (Piano di Sicurezza e Coordinamento) eventualmente previsti nel caso in cui le lavorazioni abbiano luogo nell'ambito di un cantiere temporaneo e mobile soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il documento si articola nei seguenti punti:

- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

Il documento deve essere trasmesso a tutti i soggetti responsabili interessati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto; l'appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere il documento ad ogni eventuale subappaltatore o altro soggetto a cui sono affidate parte delle attività nel rispetto della normativa vigente.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

1.3 Criteri di valutazione

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della committenza, può determinare:

- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente;
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti dalle lavorazioni dell'appaltatore.

I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo). Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile.

Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

2. SOGGETTI DELL'APPALTO

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

2.1 Ditte appaltatrici

2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Logistica e Acquisti

2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di seguire i lavori oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Ingegneria Clinica

2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento

La fornitura oggetto del presente appalto riguarda la fornitura di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva, forniti nella formula del noleggio, corredata di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento.

In particolare la fornitura prevede:

- Consegna, posa e installazione: tutti i lavori occorrenti per la corretta installazione e per il perfetto funzionamento delle apparecchiature offerte (compreso lo smaltimento degli imballi), dovranno essere eseguiti a spesa dell'impresa

aggiudicataria secondo le indicazioni ed il controllo della struttura destinataria.

Le apparecchiature in questione dovranno essere installate nella disposizione ottimale all'utilizzo e verificata durante la prova clinica.

L'installazione dovrà prevedere eventuali minimi interventi impiantistici, quali il passaggio di cavi di alimentazione.

- Fornitura del materiale di consumo necessario al corretto utilizzo e funzionamento delle apparecchiature ;

- collaudo: dell'apparecchiatura installata dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale preposto della Stazione appaltante e in particolare S.S. Ingegneria Clinica e SSD Trasfusionale. Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità dell'apparecchiatura, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.

- Assistenza tecnica e manutenzione full- risk/ controlli e verifiche: l'assistenza tecnica dovrà essere assicurata nella formula full-risk, senza nulla escluso, compresa nella quota di noleggio. Essa dovrà includere, oltre a tutti i pezzi di ricambio e a tutti gli eventuali

consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (ad es. filtri, kit di sostituzione periodica, ecc.), gli interventi di manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato e preventiva (chiamata, trasferta, manodopera, ecc.), da eseguire con frequenza pari almeno a quella prevista dal fabbricante, le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali, i controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature.

- formazione del personale: dovrà essere previsto dall'operatore economico uno specifico corso di formazione per gli utilizzatori;

- aggiornamento tecnologico e interfacciamento al sistema informativo.

Per lo specifico dei lavori previsti si rimanda alla lettura del capitolato di gara.

Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere opportunamente segnalate in dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Gli ambienti interessati dai lavori, sono dislocati al piano terra (lato ovest) nel comparto denominato Centro Immunotrasfusionale, nel Nuovo Ospedale di Biella ubicato in Via dei Ponderanesi 2 in Ponderano (BI) .

E' previsto inoltre che gli operatori e le eventuali attrezzature transitino lungo i percorsi esterni (cortili, parcheggi, ...) ed interni alla struttura (corridoi, scale, altre aree comuni) per raggiungere il punto dell'intervento.

Non è prevista la necessità di spogliatoi per il personale incaricato, mentre potranno essere utilizzati i servizi igienici disponibili nell'area oggetto dell'intervento.

La Ditta appaltatrice, in caso di necessità di primo soccorso per i propri lavoratori, potrà rivolgersi direttamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Per le comunicazioni interne/esterne la Ditta deve prevedere l' utilizzo di apparecchi cellulari di proprietà.

3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

E' previsto l'intervento di personale dipendente della ditta appaltatrice.

In caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmettere il presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito

3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

La fornitura avrà una durata di 60 mesi con eventuali proroghe.

I lavori sono caratterizzati generalmente da interventi richiesti su chiamata diretta, che potrebbero svolgersi anche in giornate di lavoro non consecutive.

Le modalità operative e le durate complessive dell'intervento sono definite dal capitolato di appalto a cui si rimanda per eventuali dettagli.

3.5 Attrezzature utilizzate

Si prevede l'uso di automezzi dotati di pedane mobili per lo scarico delle apparecchiature, di carrelli elevatori e transpallet o semplici carrelli multipiano per il trasporto delle apparecchiature al sito di posa finale.

Possibile utilizzo di attrezzi manuali o elettrutensili e di apparecchiature informatiche digitali per la taratura delle apparecchiature elettromedicali fornite.

Non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature di lavoro di proprietà dell'ASL; eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, a tale previsione dovranno essere trattate in ottemperanza all'art. 72 del D.Lgs. 81/2008.

3.6 Prodotti chimici utilizzati

In caso di utilizzo di prodotti chimici, l'appaltatore dovrà fornire l'elenco e le relative schede di sicurezza in modo da definire le necessarie misure di prevenzione e protezione.

In caso di utilizzo di nuovi prodotti o sostanze pericolose introdotte successivamente in ASLBI, l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al DEC del contratto, affinché si possa aggiornare la valutazione ad integrazione del presente documento.

3.7 Individuazione delle fasi più critiche

In linea generale si ritiene che le situazioni di maggior criticità dal punto di vista dei rischi di interferenza, siano attribuibili a tutte quelle lavorazioni che possono essere svolte in ambienti di lavoro nelle cui vicinanze non è possibile sospendere completamente altre attività lavorative in corso.

In ogni caso si possono considerare particolarmente critiche le fasi di:

- trasporto dei materiali e delle attrezzature di lavoro all'interno delle strutture sanitarie con ausilio di carrelli manuali o a motore elettrico, carrelli elevatori ecc.
- utilizzo di attrezzi manuali o elettrici (mole, trapani, saldatori ecc.)
- utilizzo di sostanze chimiche o prodotti infiammabili o tossici in caso di insufficiente aereazione o spandimento accidentale
- deposito anche temporaneo di prodotti infiammabili (vernici, collanti, sigillanti, imballi in poliestere, cartoni, ecc)
- utilizzo degli impianti elettrici e degli impianti elevatori esistenti
- produzione di polveri e odori molesti
- caduta di oggetti dall'alto durante l'esecuzione di lavori in quota

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento, dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.

Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, reparti/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'incaricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.

- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
 - > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
 - > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
 - > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli del reparto/servizio

4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Fattore di rischio: **Agenti biologici**

Analisi del rischio

E' necessario premettere che il rischio da agenti biologici potrà considerarsi presente solo nel caso in cui una parte delle attività venga condotta quando nella nuova struttura sarà già svolta attività sanitaria. Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari, ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc.

Una delle possibili fonti di agenti biologici a trasmissione ematica è rappresentato da eventuali contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti. In tutto il presidio ospedaliero esiste sempre un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche in alcuni reparti/servizi (Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia).

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di limitazione di accesso ai locali del reparto.

L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto;
- rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.

Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

Fattore di rischio: **Agenti chimici**

Analisi del rischio

E' necessario premettere che il rischio da agenti chimici indotto dall'ASL BI potrà considerarsi presente solo nel caso in cui una parte delle attività venga condotta quando nella nuova struttura sarà già svolta attività sanitaria.

All'interno dell' A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da

Misure di prevenzione e protezione

Tutti i prodotti chimici devono essere utilizzati adottando tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Utilizzare i prodotti chimici esclusivamente areando i locali durante e dopo l'uso.

Prevedere e predisporre la lavorazione nell'orario in cui l'attività si ferma e la presenza di persone è nulla.

E' necessario prestare la massima attenzione a non interferire con l'attività circostante che può determinare rischi in tal senso. Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale di reparto.

esposizione per le persone esterne è assai remoto
tranne in caso di incidente.

In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate
dalla scheda di sicurezza del prodotto.

Nell'ambito del nuovo ospedale di Biella, le zone a
rischio chimico maggiore a causa della presenza e
della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche
pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed
infiammabili) sono:

- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro trasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia,
otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia,
cardiologia)
- farmacia,

Si segnala inoltre che all'interno dell'ospedale
vengono utilizzati in vari reparti gas medicali (ossigeno,
aria medica, anidride carbonica) distribuiti
tramite impianti centralizzati e tramite bombole in
pressione.

Il rischio indotto dall'appaltatore è invece legato ai
prodotti chimici utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale
rischio di interferenza deve essere preventivamente
segnalata al personale incaricato di seguire i lavori ai
fini di una immediata valutazione.

E' inoltre da considerarsi l'eventuale rischio insorgente
dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre
ditte appaltatrici.

Fattore di rischio: Apparecchi di sollevamento

Analisi del rischio

Esiste inoltre la possibilità di utilizzo di ascensori
montalettighe o montacarichi all'interno della struttura
ospedaliera

E' necessario pertanto richiamare i principi per un
corretto utilizzo degli stessi con particolare riferimento
alle portate di massimo carico prescritte e indicate in
ogni impianto elevatore.

Misure di prevenzione e protezione

Durante l'uso degli impianti di sollevamento dell'ASL (es.
ascensori, montacarichi, ecc.) ai fini del trasporto di
materiali o apparecchiature, prestare attenzione a non
superare mai la portata massima dei singoli apparecchi
indicata dall'apposita targa all'interno della cabina.

Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine degli impianti
di sollevamento prestare la massima attenzione:

- ad eventuali dislivelli ("scalini") che possono
accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il
piano di sbarco;
- a non urtare con le attrezzature mobili (letti, barelle) la
porta, la cabina ed altre parti degli impianti di
sollevamento per evitare incidenti e/o danni all'impianto e
alle attrezzature.

Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato
all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è
necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito
pulsante ed attenda con calma l'intervento.

Durante il trasporto di eventuale materiale pericoloso,
all'interno di ascensori e dei montacarichi, è
assolutamente vietata la presenza di personale non
addebiato ai lavori.

Nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento
provvisori di proprietà della Ditta appaltatrice che esegue i

lavori, la zona sottostante deve essere segnalata e delimitata fisicamente al fine di evitare il passaggio di persone in zona con carichi sospesi.
In ogni caso le operazioni dovranno svolgersi in pieno rispetto della normativa vigente. L'uso di tali apparecchiature presuppone la totale responsabilità della Ditta che lo utilizza, sia durante la guida di tali attrezzature che deve essere eseguita in maniera corretta. La ditta è responsabile della corretta conduzione di tali attrezzature e dell'avvenuta formazione del conducente.

Fattore di rischio: Attrezzature in pressione

Analisi del rischio

Si segnala che all'interno dei reparti di degenza sono presenti bombole in pressione di ossigeno medicinale (per terapia o per emergenza) che possono essere ancorate a parete, montate su carrelli di medicazione o direttamente a pavimento all'interno delle camere di degenza.

Misure di prevenzione e protezione

Nonostante le bombole siano depositate in aree dedicate o utilizzate in vari reparti/servizi dell'ASLBI, bisogna prestare la massima attenzione durante il passaggio in tali aree onde evitare urti e cadute delle stesse al fine di prevenire rischi di schiacciamenti e traumi. Tale accorgimento è indispensabile per prevenire conseguenti rischi di esplosione e incendio.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Analisi del rischio

Benchè il rischio elettrico sia un rischio tipico dell'operatore manutentore che interviene su apparecchiature alimentate elettricamente, si può verificare un rischio di elettrocuzione per contatti diretti o indiretti durante le seguenti attività :

- in caso di utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro alimentate elettricamente;
- durante la fase di allacciamento agli impianti esistenti;
- durante la pulizia di attrezzature varie in cui vi potrebbe essere un rischio latente di natura elettrica.

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale della Committenza incaricato di seguire i lavori, che coordinerà tutte le fasi per l'allacciamento elettrico alla linea principale di alimentazione.
Al termine di ogni intervento tecnico su di un'apparecchiatura elettrica è necessario che la stessa sia lasciata in condizioni di completa sicurezza in particolare per quanto riguarda il rischio elettrico; laddove le condizioni non consentano di riattivare l'apparecchiatura, la stessa dovrà essere messa fuori servizio mediante un sistema che renda impossibile un'attivazione non autorizzata.
E' indispensabile, da parte degli operatori incaricati di realizzare interventi su impianti e componenti elettrici, rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti in materia ai fini di scongiurare il rischio di elettrocuzione.

Fattore di rischio: Incendio

Analisi del rischio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.
Gli interventi tecnici sono sia una possibile sorgente di innesco a causa di talune lavorazioni (ad es. saldature, molature, ecc.) sia per la possibile introduzione di quantità anche rilevanti di materiale combustibile o, peggio, infiammabile.
In condizioni di normalità il rischio è compensato dall'adozione di misure di prevenzione primaria atte

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).

ad evitare che si creino situazioni di pericolo (ad es. limitati quantitativi di prodotti infiammabili, divieto d'uso di fiamme libere, ecc.) L'operatività di una qualsiasi attività lavorativa, incrementa in modo rilevante il rischio di incendio in quanto una parte di queste misure preventive non può essere attuata o conservata. Un cantiere di lavoro infatti introduce alcuni potenziali pericoli di innesco o di sviluppo di un incendio tra i quali si individuano in particolare:

- Possibile introduzione nell'area di cantiere di materiali combustibili ed infiammabili
- Esecuzione di operazioni che comportano l'utilizzo di fiamme libere, ad esempio fumo di sigaretta, saldature ad arco e/o a fiamma ossiacetilenica, uso di mole abrasive o attrezzature che generano scintille.
- Interventi sulle linee di gas come l'ossigeno (comburente) o metano (combustibile).

- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).

Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:

- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :
non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.
- Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.

Verrà consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere presa in visione dal ogni lavoratore della Ditta che opererà all'interno del nuovo presidio ospedaliero.

Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza.

Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

Fattore di rischio: Interfacciamento con impianti tecnologici

Analisi del rischio

E' previsto l'uso degli impianti elettrici aziendali per il funzionamento di attrezzature elettriche da usare per l'esecuzione degli interventi manutentivi e per l'alimentazione primaria delle apparecchiature fornite. Un potenziale rischio può anche derivare da uno scorretto interfacciamento con l'impianto esistente (amperaggio della presa, cavo ed accessori di collegamento, ecc.)

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale tecnico dell'ASL BI incaricato di seguire i lavori, che indicherà le modalità e i punti di alimentazione elettrica utilizzabili e disponibili in base alla potenza elettrica richiesta.

Fattore di rischio: Interferenza con impianti tecnologici

Analisi del rischio

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici è relativo alle seguenti situazioni ipotizzabili:

- Interferenza con interruttori o altri componenti impiantistici dei servizi che sono in funzione all'interno del locale interessato dai lavori
- Interferenza con apparecchiature elettriche (quadro elettrico e linee in tensione) presenti nel locale.
- Interferenza con impianti sanitari (diagnostiche

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione a non interferire con tubazioni varie (impianto elettrico, idrico, distribuzione ossigeno, ecc...) visibili e non, presenti nella zona di lavoro: riferirsi sempre al personale della Committenza prima di effettuare qualsiasi intervento al fine di poter coordinare l'intervento di altro personale qualificato.

radiologiche, TAC, Risonanza magnetica ecc.)
- Possibile captazione di odori o altre esalazioni prodotte dalle lavorazioni da parte degli impianti di condizionamento in funzione nella zona di intervento manutentivo.

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici può essere presente anche nel caso si renda necessario l'esecuzione di perforazioni su muri o pavimenti in cui sono presenti linee di impianti tecnologici sotto traccia.

Fattore di rischio: Investimento da parte di attrezzature in movimento

Analisi del rischio

All'interno del Nuovo Presidio Ospedaliero la movimentazione di materiale avviene tramite attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari, ecc...) qualora i lavori si svolgeranno ad attività sanitaria attivata, anche la movimentazione di persone avverrà tramite attrezzature su ruote (letti, barelle, ecc); il transito soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento; il rischio è ipotizzabile nel caso in cui vi sia, nell'area di transito dell'operatore, la contestuale movimentazione di materiali su mezzi o altre attrezzature.

Il trasporto da parte dell'appaltatore di materiali all'interno del presidio, viceversa, è una fonte di rischio per il personale ASL BI e l'utenza della struttura.

Anche le aree esterne sono zone di passaggio di numerose autovetture e automezzi.

Misure di prevenzione e protezione

Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione.

All'interno dell'ospedale la conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori.

Prestare la massima attenzione in concomitanza del passaggio di persone e al trasporto di materiali su particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione. Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista (portata di carico, altezza, larghezza, ecc...).

Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate.

Fattore di rischio: Limitazione delle vie di transito e fuga

Analisi del rischio

La movimentazione dei materiali può causare interferenza con le vie di passaggio interne ed esterne. Pertanto durante l'esecuzione dei lavori è possibile che siano ristrette o chiuse le vie di fuga o di esodo (scale e corridoi) nelle zone interessate dalla movimentazione o stazionamento temporaneo dei materiali.

I passaggi, le vie di transito e le uscite di sicurezza devono sempre essere mantenute libere da ogni tipo di ostacolo.

Misure di prevenzione e protezione

In caso di chiusura parziale o totale delle vie di fuga o di esodo dovrà essere disposta una segnaletica supplementare e non definitiva che indicherà le vie di fuga e/o l'uscita di sicurezza alternative opportunamente individuate prima dell'inizio dei lavori.

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale; merci, attrezzi, imballi, o altro non devono creare intralcio al passaggio.

Le vie di esodo non devono essere intralciate da ostacoli che ne riducano in modo sensibile il passaggio o che costituiscano impedimento anormale del flusso delle persone in caso di emergenza.

Fattore di rischio: Movimentazione carichi

Analisi del rischio

Le operazioni di movimentazione attrezzature e/o materiali presuppongono la movimentazione di oggetti anche di peso rilevante.

Misure di prevenzione e protezione

Detta movimentazione dovrà avvenire in piena sicurezza onde evitare rischi per il personale e l'utenza ASL BI che può essere presente durante le operazioni. Pertanto si raccomanda l'utilizzo di idonee attrezzature e la stabilizzazione dei carichi durante le operazioni di

movimentazione.

Fattore di rischio: Radiazioni ionizzanti*Analisi del rischio*

All'interno della struttura sanitaria sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero:

- Radiologia diagnostica
- Medicina Nucleare
- Radioterapia
- Pronto Soccorso
- Endoscopia digestiva e pneumologica
- Odontostomatologia
- Blocco Operatorio
- Cardiologia

Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.

Le aree a rischio di potenziale esposizione, denominate zone controllate e sorvegliate, sono indicate da apposita cartellonistica che riporta il simbolo del rischio radiologico.

Misure di prevenzione e protezione

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta appaltatrice è richiesto l'accesso in locali classificati ai fini del rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti come zone sorvegliate o controllate, ciò potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione.

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria.

Fattore di rischio: Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici*Analisi del rischio*

All'interno della struttura sanitaria sono installate apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti/servizi:

- Servizio di rieducazione funzionale
- Reparto di oculistica (laser)
- Blocco Operatorio, (laser, elettrobisturi,)
- Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN),

I valori di intensità di campo magnetico misurati nel servizio di RMN sono disponibili presso l'Esperto Responsabile della Sicurezza (c/o Fisica Sanitaria) o presso il SPP.

Misure di prevenzione e protezione

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertiment.

L'accesso alle aree dove sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti è soggetta ad autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dell'area.

Il personale che dovrà accedere al servizio di RMN dovrà essere informato e formato sui rischi relativi e dovrà conseguire una specifica idoneità da parte del proprio medico competente. In ogni caso, l'accesso al servizio di RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del responsabile del servizio e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc. E' inoltre necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite da parte dei dirigenti e preposti del servizio.

Fattore di rischio: Rumore*Analisi del rischio*

E' possibile durante l'utilizzo di attrezzature specifiche l'emissione di rumore che, anche se di modesto livello, può risultare molesto per l'attività e per i pazienti.

Misure di prevenzione e protezione

Nell'eventualità di dover utilizzare attrezzature rumorose, attenersi alle indicazioni del personale incaricato di seguire il lavoro, per poter eseguire tali operazioni nel momento più opportuno.

Il personale tecnico incaricato deve munirsi di opportuni DPI se l'esposizione può essere prolungata rispettando

tutte le specifiche della normativa vigente.

Fattore di rischio: Scivolamento e caduta

Analisi del rischio

Il rischio di scivolamento e caduta è presente durante l'esecuzione di attività svolte su superfici di calpestio rese sdruciolevoli da agenti atmosferici o scivolose per la presenza di umidità o acqua superficiale o dopo il lavaggio di pavimenti o durante fasi di manutenzione idraulica.

Misure di prevenzione e protezione

Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente prevede (segnaletica di avvertimento, D.P.I. e procedure di sicurezza specifiche)
Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la segnalazione di pavimenti bagnati.
Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature antinfortunistiche).
Tutte le scale utilizzate dovranno essere a norma di legge (vedi UNI EN 131)
e dovranno essere utilizzate con la massima attenzione e precauzione da parte di personale idoneo.

Fattore di rischio: Taglio e puntura da attrezzature di lavoro

Analisi del rischio

Il rischio di interferenza può essere individuato in due situazioni distinte:
- abbandono accidentale di materiale tagliente (es. chiodi, vetri, ecc..) nelle aree di lavoro;
- possibile presenza di presidi sanitari potenzialmente contaminati (es. aghi) accidentalmente abbandonati nelle aree di lavoro (vedere "Rischio Biologico").

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione durante la manipolazione di materiale fragile e/o tagliente, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dalla normativa vigente utilizzando gli specifici DPI messi a disposizione dal Datore di Lavoro

Fattore di rischio: Urto o investimento da parte di oggetti, carichi, frammenti, ecc.

Analisi del rischio

Durante l'esecuzione dei lavori in altezza è presente un rischio di investimento da parte di eventuali oggetti in caduta dall'alto per le persone che possono transitare sotto la zona di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

La Ditta è responsabile dell'esecuzione del lavoro a regola d'arte; in particolare nel definire le modalità di ancoraggio dei manufatti si dovrà tenere conto della tipologia strutturale della superficie su cui è necessario intervenire. Al fine di evitare rischi di interferenza dovuti alla caduta di materiale, dovrà essere concordato con il personale incaricato di seguire i lavori, l'orario più appropriato per l'installazione che dovrà coincidere con l'uscita delle persone eventualmente presenti nel locale oggetto dell'installazione; laddove non fosse possibile, sarà necessario perimetrare la zona sottostante l'area di lavoro.

Fattore di rischio: Ustioni per contatto accidentale con superfici calde/fredde

Analisi del rischio

Durante particolari interventi di manutenzione è possibile il contatto accidentale con parti calde di impianti

Misure di prevenzione e protezione

Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente prevede. (segnaletica di avvertimento, D.P.I. e procedure di sicurezza specifiche)

4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuzione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.

Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.

Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.

ALLEGATO 1

*Specifiche minime per la formulazione di contratto d'appalto o contratto d'opera
ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26*

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

Le presenti "condizioni generali d'appalto" costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

1 L'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008.

2 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.

Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni interne emesse dall'azienda committente il lavoro.

3 L'azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad esempio DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti).

4 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l'osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 del sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche partecipando a riunioni di coordinamento.

5 L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi.

6 L'azienda appaltatrice si assume l'obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni contratto, a comunicare all'azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall'azienda appaltatrice al fine di **garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza** delle maestranze dell'impresa appaltatrice.

7 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.

8 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo specifico appalto

ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi.

9 Per tutto quanto precede, l'azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice.

Anche per quanto sopra esposto, l'azienda appaltatrice si assume l'onere di tutte le necessarie coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell'inizio dei lavori.

10 L'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

**Per l'IMPRESA
(timbro e firma)**

.....

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

Il sottoscritto: _____

In qualità di: _____

Della Ditta: _____

al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea documentazione):

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato);

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (fornire anche un recapito telefonico/e-mail)

4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l'esecuzione dell'appalto:

5. Tipo e caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto:

(specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di coordinamento).

6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori:

7. Informazioni dettagliate :

- sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l'esecuzione dei lavori

- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare

- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di sicurezza)

- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono adottare

8. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.)

**Per l'IMPRESA
(timbro e firma)**

.....

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :

In qualità di :

della Ditta:

DICHIARO

- Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato 1)
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione dell'appalto di interesse.

Timbro e firma

.....

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)

11 Maggio 2023 14:43

Ospedale: orari e regole di accesso dal 1° maggio

Nel rispetto della normativa vigente



The graphic features a blue background with white text and decorative elements. At the top, it reads 'OSPEDALE: REGOLE DI ACCESSO'. Below this is a large white 'H' inside a blue square. Further down, it says 'INFORMAZIONI UTILI DAL PRIMO MAGGIO 2023'. At the bottom, there are two logos: one of a bear in a landscape and another of a red 'H' in a blue circle, with the text 'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA' underneath.

In riferimento alla nuova ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2023 che prevede misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, in funzione della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità presenti nelle Strutture sanitarie, si comunica che a partire dal 1° Maggio:

permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori:

- all'interno delle aree di degenza;
- presso il Pronto soccorso;
- presso il Day Hospital.

L'utilizzo di tali dispositivi non è più previsto per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri siti al di fuori dei reparti di degenza.

Ci riserva di aggiornare la presente disposizione anche alla luce di ulteriori confronti e considerazioni.

Rivedi consenso

Per quanto riguarda nello specifico le visite ai propri cari all'interno dei Reparti, sempre da effettuarsi indossando la mascherina, possono durare fino a 45 minuti al giorno. Per evitare assembramenti, è permesso l'accesso a un solo visitatore alla volta per paziente nella camera contemporaneamente.

ORARIO DI VISITA

dalle 11.30 alle 14.00 dalle 17.30 alle 19.00

Ad eccezione di:

CARDIOLOGIA-UTIC: dalle 13.00 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 19.00

MALATTIE INFETTIVE E PNEUMOLOGIA: dalle 13.00 alle 17.00

OSTETRICIA:

padre/persona di fiducia, presenza continuativa durante il parto e 2 ore dopo, poi accesso libero. Altri parenti fascia 17-18 (1 x paziente)

GINECOLOGIA: dalle 13.00 alle 17.00

ONCOLOGIA: dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 19.00

PSICHIATRIA – SPDC: dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.00

RIANIMAZIONE: dalle 14.30 alle 18.00

CAMERE A PAGAMENTO: dalle 08.00 alle 20.00

N.B. Gli orari di visita possono subire delle variazioni in base alle esigenze organizzative della struttura.

Promemoria per l'accesso dei cittadini nel Presidio ospedaliero:

- All'entrata occorre indossare la mascherina, superare il controllo della temperatura ($< 37,5^{\circ}$) e igienizzare le mani.
- L'Ospedale apre alle ore 07.00.
- Si può accedere alla struttura al massimo con 15 minuti di anticipo rispetto all'appuntamento fissato per la visita o l'esame.
- In ambito ambulatoriale è ammesso solo 1 accompagnatore, salvo dove diversamente previsto, come nell'area del Day Hospital Medico Oncologico.
- Mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri utenti.
- È vietato l'attraversamento dei reparti per rischio diffusione contagio COVID-19.
- È vietato accedere al Pronto Soccorso dall'ingresso; per accedere occorre utilizzare la rampa di ingresso delle ambulanze e delle auto.

Si ringraziano fin da ora i cittadini per la cortese collaborazione.

L' **Ufficio Comunicazione e URP** è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al:

- numero telefonico **01515153968**
- indirizzo e-mail urp@aslbi.piemonte.it

(Dati aggiornati a maggio 2023)



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



LETTERA DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679

L'Azienda Sanitaria BI di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in persona del Direttore Generale/Legale rappresentante pro tempore in qualità di

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- VISTO il Regolamento UE 2016/679: “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”, di seguito GDPR;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.;

preso atto che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento stabilisce che:
 - a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
 - b. comma 3) *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

- VISTO il contratto/la convenzione principale stipulato _____ riguardante il servizio di _____

RICORRE

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali riferibili al contratto principale alla società/ente _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

La società/Ente _____ con sede legale in _____, n. ____ - _____, cap _____ (____), Tel.: _____ - _____, fax: _____, e-mail: _____, P.E.C.: _____ è pertanto designato Responsabile del trattamento di dati personali, secondo quanto specificato di seguito.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Contratto Principale e descritti nell'*Allegato 1* (descrivere il servizio reso) e dalle disposizioni legislative vigenti in materia di settore (eventualmente riportare estremi della Normativa propria del settore di riferimento del servizio reso). Il presente atto definisce gli obblighi delle Parti in materia di tutela dei dati personali e si applica a tutte le attività di cui al Contratto Principale in relazione alle quali dipendenti della Società _____, collaboratori o terze parti incaricate da essa trattino dati degli interessati per conto del Titolare del Trattamento.

NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI INTERESSATI

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato nonché le finalità del trattamento, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento sono disciplinate dallo specifico Contratto e sono riassunte nell'*Allegato 1*.

DOVERI E DIRITTI

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili del trattamento nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Il Responsabile si impegna ad adottare le misure richieste dall'art. 32 del GDPR, come descritto di seguito e meglio specificate nell'*Allegato 2*.

Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, che possano derivare da un mancato rispetto di un obbligo del Regolamento Europeo



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il caso in cui il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo, indicato dal Titolare, in quanto ritenuto adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento. A tal fine, il Responsabile, in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative descritte negli allegati alla presente lettera.

COMPROVA DELLA CONFORMITA'

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi imposti dal Titolare mediante tal atto e nel contratto in essere tra le parti, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a collaborare in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

Le fasi suddette, laddove attivate, saranno organizzate dal Titolare trattamento attraverso un processo di audit condotto nel rispetto della normativa UNI EN ISO 19011:2012 contenente Linee guida per audit di sistemi di gestione.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento Europeo specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del Trattamento.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

Si fa rinvio all'art. 82 del Regolamento (Ue) 2016/679, che dispone relativamente alla responsabilità del Titolare o del Responsabile del trattamento e al diritto al risarcimento per il danno materiale o immateriale cagionato per effetto di una violazione.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

- Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
- I dati personali devono essere trattati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante le attività e le relative procedure descritte nel documento allegato, coordinandosi, se necessario, con il Titolare per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei suddetti dati.
- Il Responsabile del Trattamento collabora con il Titolare affinché quest'ultimo possa fornire informazioni e riconoscere i diritti agli interessati, ove applicabili, così come previsto dal Regolamento 2016/679.
- I dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera e i suoi allegati. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.
- Il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



- Il Responsabile a tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, indicate dal Titolare e richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento.
- È onere del Responsabile informare tempestivamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, si configuri un rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti oppure quando un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- Il Responsabile deve redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, comma 2 del GDPR.
- I dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- Il Responsabile, per l'esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l'elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di cui si avvale.
- ove applicabile, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D. Lgs 82/2005 e norme AGID e delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- ove applicabile, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal "Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID) - Prescrizioni per fornitori";
- se il Responsabile esercita funzioni di Amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 e ss.mm.ii.", deve essere compilato e sottoscritto il modello "Amministratore di sistema".

Il Responsabile, per l'esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l'elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di cui si avvale.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679: qualora



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



questa attività dovesse essere messa in atto, dovranno essere garantite da parte della società _____, misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Eventuali ulteriori allegati alla presente Nomina, valgono esclusivamente per le parti non in contrasto con quanto dichiarato nella presente.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto principale. Qualora lo stesso atto venisse meno o perdesse efficacia e comunque per qualsiasi altro motivo, anche la presente nomina si intenderà automaticamente risolta, senza bisogno di comunicazioni o revoche ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.

Alla conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, come espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in aderenza alla specifica materia di riferimento.

Una copia del presente atto di nomina è restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento

Data

Il Responsabile del trattamento



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Allegato 1

PARTE I - SERVIZI

I servizi svolti dalla Società _____ ai sensi del Contratto Principale sono:

a) _____;

b) _____

PARTE II – DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI

| Descrizione del trattamento | Operazioni effettuate (con o senza l'ausilio di processi automatizzati) sui dati personali | Finalità del trattamento | Durata del trattamento | Dati personali trattati | Categorie di interessati |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|--|---|
| | <input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione | | | <input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____ | <input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____ |
| | <input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione | | | <input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____ | <input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____ |

*Allegato 2 - MTO***MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE**

Si riportano di seguito i principali requisiti di sicurezza delle informazioni e delle relative misure di sicurezza

| Area tematica | Requisiti |
|--|--|
| Password | Il Responsabile del trattamento manterrà le policy per password sicure per tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento. |
| Antivirus | Il Responsabile del trattamento manterrà un sistema antivirus e definizioni dei virus sempre aggiornati su tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento. |
| Hardening* della rete e del firewall * l'insieme di operazioni specifiche di configurazione di un dato sistema informatico che mirano a minimizzare l'impatto di possibili attacchi informatici che sfruttano vulnerabilità dello stesso, migliorandone pertanto la sicurezza complessiva. | Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà e implementerà gli standard di hardening della rete e del firewall per tutte le reti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento fornirà questi standard di hardening al Titolare del trattamento, su richiesta. |
| Designazione delle Persone Autorizzate al Trattamento | Il Responsabile del trattamento dei dati adotterà adeguate misure di sicurezza organizzativa volte ad individuare e designare le persone autorizzate a trattamento. Sarà cura del Responsabile fornire agli addetti idonee istruzioni sul corretto trattamento dei dati personali e sulle misure attuate. |
| Consapevolezza della sicurezza delle informazioni | Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà un programma di formazione sulla consapevolezza della sicurezza delle informazioni a garanzia che tutti gli addetti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento siano a conoscenza delle loro responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni. Il Responsabile del trattamento manterrà un registro della formazione dei dipendenti/lavoratori. Il Responsabile del trattamento fornirà il registro della formazione al Titolare del trattamento, su richiesta. |
| Backup | Il Responsabile del trattamento garantirà l'adozione di opportune policy di backup e predisporrà il relativo piano. In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti misure "minime": <ul style="list-style-type: none">• Numero di backup giornalieri dei dati non inferiore a due;• Verificare l'esito della procedura di Backup almeno con una cadenza giornaliera. Se si utilizzano software specifici per la pianificazione ed esecuzione di backup prevedere, se possibile, l'invio di e-mail di notifica (sia in caso positivo che negativo) anche al Responsabile della sicurezza IT;• Effettuare una volta al mese un test sulla procedura di ripristino dei dati. |
| Sub-Responsabili | Il Responsabile del trattamento che volesse affidarsi ad altri responsabili per l'esecuzione di attività di trattamento eseguite per conto del Titolare dovrà inoltrare formale richiesta di autorizzazione. La richiesta dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili per una valutazione, anche in termini di garanzie adeguate e di misure adatte per la protezione delle informazioni trattate. |



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



Allegato 2 bis - MTO

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

IL FORNITORE DEVE DESCRIVERE LE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ATTIVATE PER GRANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

IL TESTO INSERITO È DI ESEMPIO E DEVE ESSERE CONTESTUALIZZATO SULLA BASE DEL SERVIZIO OFFERTO

Archiviazione dei dati presente su sistema Xxxxxx e su storage dedicato per archiviazione immagini di radiologia.

Archiviazione legale delle immagini su sistemi attualmente presenti presso la struttura ospedaliera.

1. Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi

a. Controllo degli accessi al sistema

Il sistema informativo aziendale prevede una procedura di autenticazione sulla base di una politica di autorizzazione strutturata su più livelli con assegnazione di password personalizzate, soggette a modifica periodica, screen saver automatici protetti da password in caso di inattività, antivirus aggiornati periodicamente e regolarmente.

b. Controllo degli accessi ai dati

Gli accessi ai dati personali di cui dispone la Società sono limitati, in virtù dei principi di minimizzazione e necessità, con la previsione di una politica di autorizzazioni strutturata su più livelli (ruolo, mansione, etc.).

c. Controllo della trasmissione dei dati

I dati personali conservati sono comunicati principalmente attraverso strumenti elettronici (mail, PEC) protetti da reti chiuse e procedure di cifratura dei dati, con livelli di sicurezza proporzionati alla categoria di dati trasmessi. Qualora abbia luogo un trasporto fisico, sono attuate procedure di tracciamento, nonché di prevenzione di eventuali accessi non autorizzati ai dati o perdita dei dati stessi.

2. Disponibilità e accesso ai dati personali nell'eventualità di un incidente

I dati sono archiviati su storage locale e su sistema di "conservazione a norma del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005".

3. Procedure di backup, etc.

Procedura di backup full iniziale e giornaliera del database.

4. Procedure di controllo per garantire la sicurezza dei trattamenti

Backup del database con controllo consistenza del bckp automatico.

5. Misure del personale

Il personale autorizzato all'accesso ai dati personali è adeguatamente formato al fine di garantire un trattamento conforme alla normativa privacy vigente ed aderente alle istruzioni del cliente.

Offerta economica senza prezzi

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Leg

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste i
atti falsi e/o uso degli stessi.

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto c
verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inol
dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto da

**Fornitura in Noleggio della durata di 5 anni, con eventuale rinnovo pari a 2 anni, di N. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva
risk e interfacciamento sistema informativo) con acquisto del materiale di consumo da destinare al SSD Trasfusionale dell'ASL c**

| | |
|-------------------|--|
| Fornitore | |
| Produttore | |
| Modello | |

Apparecchiature:

| Oggetto | Codice prodotto (REF) | Descrizione | Produttore (marca) | Modello | CND | RDM | QT | UM |
|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------|-----|-----|----|----|
| Separatore cellulari per afèresi produttiva | | | | | | | 3 | NR |

Consumabile:

| Descrizione | Codice prodotto (REF) | Descrizione | Produttore (marca) | Modello | CND | RDM | QT* offerta/anno | UM |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------|-----|-----|------------------|----|
| | | | | | | | | |

*inteso come prezzo al pezzo, se il prodotto è venduto in confezioni di pezzi singoli; inteso come prezzo a confezione o a kit se venduto in
prodotti

Offerta economica senza prezzi

Il Rappresentante della Ditta _____

in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di

della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata
rende, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione sia stata accertata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**(comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione full
time Biella)**

Durata contratto in anni

| N° PZ/confezione | QT richiesta/anno |
|-------------------------|--------------------------|
| | |

confezioni di pezzi inseparabili o come kit comprensivo di più

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.
 - consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.

| | |
|--|--|
| Fornitura in noleggio della durata di 5 anni, con eventuale rinnovo pari a 2 anni, di N. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva (comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione full risk e interfacciamento sistema informativo) con acquisto del materiale di consumo da destinare al SSD Trasfusionale dell'ASL di Biella | |
| La rispondenza a tutti i requisiti minimi di idoneità, sarà effettuata attraverso le risposte fornite al questionario, il materiale illustrativo e descrittivo allegato all'offerta tecnica. | |
| Fornitore | |
| Codice articolo produttore (REF.) | |
| CND | |
| RDM | |
| Produttore | |
| Modello | |
| I punti da 1 a 8 costituiscono le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione. | |

| | Caratteristiche tecniche | Rispondere unicamente SI oppure NO | Si documentino sinteticamente le risposte compilando sul medesimo file Excel. Nel caso si vogliano evidenziare approfondimenti nella documentazione allegata, devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc.) |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | Sistema nuovo e di ultima generazione comprensivo di tutto il materiale di consumo (kit monouso, soluzioni NaCl e ACD-A) e di quanto necessario per lo svolgimento della raccolta plasma e per garantire un corretto e sicuro utilizzo. | | |
| 2 | Dovrà consentire di effettuare aferesi produttiva per la raccolta di 600 ml di plasma al netto della soluzione anticoagulante/procedura ed essere conforme a quanto previsto dai requisiti del DM 69 del 2/11/2015. | | |
| 3 | Procedura a singolo accesso venoso (monoago). | | |
| 4 | Dotato di ruote. | | |
| 5 | Composto da materiale facilmente sanificabile e che mantenga inalterate nel tempo le caratteristiche. | | |
| 6 | Interfacciamento bidirezionale con il sistema informativo ELIOT ENGINEERING. | | |
| 7 | Ago preassemblato al circuito con sacca di derivazione per campioni. | | |
| 8 | Visualizzazione dei parametri operativi sul display e di qualsiasi messaggia inerente il funzionamento dell'apparecchiatura in lingua italiana. | | |

Operatore economico offerente: _____, con eventuale rinnovo pari a 2 anni, di N. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva (comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione full risk e interfacciamento sistema informativo) con acquisto del materiale di consumo da destinare a _____.

CIG: _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____.

Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)

A) Apparecchiature (comprensive di accessori per il corretto e sicuro funzionamento)

| Articolo | Codice prodotto (REF) | Quantità | Importo canone noleggio annuale (comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione full risk e interfacciamento SGI) | IVA % | Importo canone noleggio totale 5 anni (comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione full risk e interfacciamento SGI (IVA ESCLUSA) - (A) |
|----------------------------------|-----------------------|----------|---|-------|--|
| Separatore cellulare per aferesi | | 3 | | 22% | |

*al rib. stesso manutenzione + assistenza tecnica

| | | | | |
|-------------------|--|--|-----------------|---|
| Totale (A) | | | 2,151.36 | € |
|-------------------|--|--|-----------------|---|

di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)*

*Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 comma14 D.Lgs.36/2023)

B) Materiale di consumo per N. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva

| Descrizione materiale di consumo | Codice prodotto (REF) | N° PZ/ confezione | Quantità richiesta/anno | Quantità offerta /anno | Prezzo unitario/€ | Prezzo totale/anno | % IVA | Prezzo totale __5__ anni IVA ESCLUSA (B) |
|--|-----------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------|--|
| | | | La quantità offerta dovrà consentire di effettuare N. 750 procedure/anno. | | | | | |
| | | | La quantità offerta dovrà consentire di effettuare N. 750 procedure/anno. | | | | | |
| | | | La quantità offerta dovrà consentire di effettuare N. 750 procedure/anno. | | | | | |
| | | | La quantità offerta dovrà consentire di effettuare N. 750 procedure/anno. | | | | | |
| | | | La quantità offerta dovrà consentire di effettuare N. 750 procedure/anno. | | | | | |
| | | | La quantità offerta dovrà consentire di effettuare N. 750 procedure/anno. | | | | | |
| | | | La quantità offerta dovrà consentire di effettuare N. 750 procedure/anno. | | | | | |
| Totale materiale di consumo (B) | | | | | | | | € |

*ribasso al pezzo, se prodotto venduto in confezioni di pezzi singoli; inteso come prezzo a confezione o a kit se venduto in confezioni di pezzi inseparabili o come kit comprensivo di più prodotti

| | | |
|---|--|----------|
| C) Oneri interferenziali per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € 100.00 |
| Totale complessivo di aggiudicazione fornitura (A)+(B)+(C) - IVA ESCLUSA | | € |

di cui Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico apparato (obbligatorio a pena di inammissibilità dell'offerta)

Ulteriori informazioni di cui non si terrà conto al fine dell'aggiudicazione

Sconto percentuale unico applicabile sul listino vigente (non compreso in offerta) di accessori, di parti soggette a manutenzione, nonché dell'intera gamma di prodotti assimilabili e materiale di consumo necessario all'utilizzo delle apparecchiature offerte (sia allegare in formato elettronico), per eventuali ulteriori acquisti di materiale analogo non previsto, la cui acquisizione si dovesse rendere necessaria nel corso del periodo contrattuale.